

PRATICA FISCALE E PROFESSIONALE

2018
15

16 APRILE

FISCO

- 17 Liquidazione IVA: mod. LI.PE 2018
- 24 Cronoprogramma mod. 730-4
- 31 Novità detrazioni carichi di famiglia

BILANCIO

- 38 IFRS 9 Financial Instruments

LAVORO

- 45 Professionisti: comunicazioni Ispettorato

LE RUBRICHE

- 5** Novità
- 7** Le scadenze
- 49** I quesiti



NON HO DUBBI. HO SCELTO IPSOA InPratica

Gli originali volumi IPSOA per avere sempre risposte chiare, immediate e integrate



HO SCELTO IPSOA InPratica PERCHÉ

- ✓ È **intuitivo**, grazie alla struttura chiara dei capitoli e alla grafica per favorire l'immediata individuazione degli argomenti.
- ✓ È **operativo**, grazie ai numerosi casi e puntuali esempi, tratti dalla pratica professionale.
- ✓ È **sempre aggiornato** on line. La versione digitale permette di consultare tutti gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione del volume cartaceo, evidenziando le parti modificate e segnalate da un sistema di alert.
- ✓ È **pratico**, grazie a schemi e tabelle che facilitano la lettura e l'individuazione delle informazioni.
- ✓ È **integrato**  con le soluzioni digitali Wolters Kluwer per la consultazione diretta della documentazione ufficiale e per l'approfondimento completo.
- ✓ È completato da Indici: **analitico** esaustivo e dettagliato, **sommario**, degli **adempimenti**, dei casi.

IPSOA InPratica

la nuova collana dove trovare risposte immediate alle domande dei clienti



Consulta l'estratto
e scopri i plus del metodo IPSOA inPratica!
registrazione.wolterskluwer.it/reg/INPRATICAFISCO

NOVITÀ	News a cura di IPSOA e il fisco	
	▶ Fisco	
	Premi di risultato: CU tardiva senza sanzioni	5
	Cinque per mille: on line l'elenco permanente	5
	Transfer pricing: accordi italiani negli APA	5
	▶ Società e Bilancio	
	Super e iper-ammortamento: modifiche e novità	5
	IFRS 9: modifiche attività e passività finanziarie	5
	▶ Lavoro	
	TFR, recupero errato versamento	6
	Lavoro notturno: domande pensione anticipata	6
	Reddito di inclusione: l'INPS spiega le novità	6
LE SCADENZE	▶ Gli adempimenti del mese	7
	▶ Le scadenze dal 16 al 30 aprile 2018	9
LIQUIDAZIONE IVA	IVA: nuovo modello di comunicazione LI.PE 2018 di Stefano Setti	17
MODELLO 730/2018	Mod. 730-4: cronoprogramma del flusso telematico di Saverio Cinieri	24
DETRAZIONI	Dichiarativi 2018: le novità in tema di detrazioni per carichi di famiglia di Antonio Zappi	31
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	Nuovo IFRS 9 Financial Instruments: aspetti fiscali di Francesco Telch	38
PROFESSIONISTI	Nuovi "consulenti del lavoro": comunicazione solo in via telematica all'Ispettorato di Maria Benedetto	45
QUESITI	Pratica fiscale risponde	
	Cedolare secca - Contratti locazione breve	49
	Iper ammortamento - Bene sostituito nel primo anno	49
	Pertinenze - Beneficiario detrazione bonifico acquisto box	50
	IVA - Installazione caldaia	50

PRATICA FISCALE E PROFESSIONALE

SETTIMANALE
DI AGGIORNAMENTO
PER PROFESSIONISTI
E AZIENDE

Rivista licenziata per la
stampa il 4 aprile 2018

Editrice

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano
<http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

Realizzazione grafica

Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa

GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Malcanton, 2
35010 Trebaseleghe (PD)

Redazione

Paola Boniardi, Carla Brunazzi, Rosa Ronsivalle

Autorizzazione

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 632
del 5 dicembre 1994
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,
DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed
argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsa Redazione Pratica Fiscale e Professionale

e-mail: redazione.praticafiscale.ipsoa@wki.it
Casella postale 12055 - 20120 Milano

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.
scrivere o telefonare a:

Ipsa Servizio Clienti

Tel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799
Servizio risposta automatica:
Tel. 02 82476.999
Casella postale 12055 - 20120 Milano

Pubblicità



E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-
dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si
intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.
R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano.
Servizio Clienti: tel. 02 824761
e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it
www.servizioclienti.wki.it

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on-line
della Rivista, consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/praticafiscale

Italia

Abbonamento annuale € 225,00

Esteri

Abbonamento annuale € 450,00

Prezzo copia € 14,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso
all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico
è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74
del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La
informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su data-
base elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
con sede legale in Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 -
20142 Milano (MI), titolare del trattamento e sono trattati
da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Ita-
lia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità ammi-
nistrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo
di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130,
comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita di-
retta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della pre-
sente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti
di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di ac-
cedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancella-
zione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei
Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita di-
retta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco ag-
giornato dei responsabili del trattamento, mediante comuni-
cazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. -
PRIVACY - Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Mi-
lano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

FISCO

Agenzia delle Entrate,
circ. 29 marzo 2018,
n. 5/E



Premi di risultato: CU tardiva senza sanzioni

Nei casi di verifica del raggiungimento dell'obiettivo successiva al **conguaglio** delle ritenute, alle aziende che - per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l'imposta sostitutiva del **10%** sui **premi di risultato** ricevuti - inviano tardivamente all'Agenzia una **nuova Certificazione unica non** si applicano **sanzioni**.

Con la CU tardiva, l'imposta sostitutiva potrà essere applicata dal lavoratore anche su acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, in sede di dichiarazione dei redditi.

Agenzia delle Entrate,
comunicato
28 marzo 2018



Cinque per mille: on line l'elenco permanente

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo elenco permanente degli iscritti al 5 per mille. L'elenco comprende sia gli enti iscritti regolarmente nel 2017, sia quelli contenuti all'interno del primo elenco permanente pubblicato nel 2017 comprensivo degli iscritti 2016. Questi enti non sono tenuti a presentare di nuovo la domanda di iscrizione e a inviare la relativa dichiarazione sostitutiva per l'anno in corso.

Gli enti che richiedono per la **prima volta** l'accesso al beneficio e quelli che non sono inseriti nell'elenco permanente, invece, possono iscriversi a partire **dal 29 marzo e fino al 7 maggio 2018**.

Agenzia delle Entrate,
comunicato
22 marzo 2018



Transfer pricing: accordi italiani negli APA

Gli accordi previsti nel nostro Paese per la definizione dei criteri e dei metodi adottati ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento (**transfer pricing**) rientrano nell'ambito degli APA (**Advance Pricing Agreements**).

I c.d. **tax ruling**, invece, violano gli standard internazionali che sono stati codificati a livello OCSE e UE.

SOCIETÀ E BILANCIO

Fondazione Nazionale
Commercialisti,
documento di ricerca
29 marzo 2018



Super e iper-ammortamento: modifiche e novità

Le agevolazioni del super e iper-ammortamento consentono alle imprese che investono in **beni strumentali nuovi**, materiali ed immateriali, di godere di un ammortamento maggiorato ai fini fiscali.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti evidenzia i tratti caratterizzanti delle agevolazioni in oggetto, con particolare riferimento alle recenti modifiche e novità intervenute con la **legge di Bilancio 2018**.

Regolamento (UE)
22 marzo 2018, n. 2018/498
(GUUE 26 marzo 2018 L82)



▷ Cfr. F. Telch,
pag. 38

IFRS 9: modifiche attività e passività finanziarie

Apportate nuove variazioni al regolamento inerente l'International Financial Reporting Standard - **IFRS 9 Strumenti finanziari**: in particolare, viene stabilito che le modifiche relative agli elementi di **pagamento anticipato** con **compensazione negativa** devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio il **1° gennaio 2019** o in data successiva.

LAVORO

Fondazione Studi
Consulenti lavoro, circ.
29 marzo 2018, n. 9



TFR, recupero errato versamento

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro specifica le **modalità** con cui i **datori di lavoro** che, **in buona fede**, hanno effettuato versamenti al Fondo di Tesoreria INPS possono procedere al recupero delle somme.

Le procedure, infatti, sono diverse a seconda che il datore di lavoro sia o meno in possesso della **regolarità contributiva**.

INPS, circ.
29 marzo 2018, n.59



Lavoro notturno: domande pensione anticipata

Entro il **1° maggio 2018**, i lavoratori che svolgono prestazioni in turni di lavoro notturno, possono presentare apposita istanza per la rivalutazione a fini pensionistici dei periodi lavorati.

A tal fine è necessario che l'organizzazione dei cicli produttivi sia prevista da accordi collettivi stipulati entro il **2016**.

INPS, circ.
28 marzo 2018, n. 57



Reddito di inclusione: l'INPS spiega le novità

L'INPS interviene in materia di **reddito di inclusione (Rel)**, spiegando le **novità** della **legge di Bilancio 2018** relative ai **requisiti di accesso**, alla **decorrenza**, alla **durata**, al finanziamento e all'importo della nuova misura di contrasto alla povertà.

Alcune modifiche sono entrate in vigore dal 1° gennaio, mentre altre saranno operative dal 1° luglio 2018. Aggiornato anche il **modello di richiesta** del Rel.

Gli adempimenti del mese

a cura di **Roberta Aiolfi e Valerio Artina** - *Dottori commercialisti in Bergamo*

16 aprile

lunedì

- ▶ Disponibilità dichiarazione precompilata
- ▶ Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile
- ▶ Rateizzazione versamento IVA annuale
- ▶ Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile
- ▶ Ravvedimento relativo al versamento della dichiarazione IVA annuale
- ▶ Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
- ▶ Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
- ▶ Versamento del contributo alla gestione separata INPS
- ▶ Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale
- ▶ Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
- ▶ Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente
- ▶ Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
- ▶ Versamento imposta di produzione e consumo
- ▶ Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
- ▶ Versamento imposta sulle transazioni finanziarie
- ▶ Versamento imposta unica
- ▶ Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione

20 aprile

venerdì

- ▶ Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al MOSS
- ▶ Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali

26 aprile

giovedì

- ▶ Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni

30 aprile

lunedì

- ▶ Adempimenti IVA di fine mese
- ▶ Comunicazione all'anagrafe tributaria
- ▶ Comunicazione dati scambio automatico di informazioni finanziarie
- ▶ Dichiarazione integrativa Mod. IVA e dichiarazione omessa presentata entro l'anno
- ▶ Imposta di bollo assolta in modo virtuale
- ▶ Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria
- ▶ Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2018
- ▶ Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento
- ▶ Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2017 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
- ▶ Presentazione dichiarazioni dei redditi da parte degli eredi presentazione istanza/modelli di rimborso IVA infrannuale
- ▶ Presentazione modello unico di dichiarazione ambientale
- ▶ Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
- ▶ Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro
- ▶ Remissione in bonis

- ▶ Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2017
- ▶ Versamento contributo annuo SISTRI
- ▶ Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo
- ▶ Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti
- ▶ Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Redditi 2017 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie
- ▶ Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2017 e IRAP 2017 società con esercizio a cavallo
- ▶ Versamento rateale definizione agevolata ruoli
- ▶ Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

7 maggio

lunedì

- ▶ Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine ordinario

LIBRI

Tesoreria aziendale

di Fabrizio Masinelli e Davide Giovanelli

II Edizione, Ipsoa Editore, 2018, pagg. 425, € 40,00



Il volume esamina nel dettaglio le problematiche della professione del tesoriere. Esse si affiancano a quelle del Direttore Amministrativo e Finanziario ma hanno un taglio decisamente più operativo. Vengono analizzati, tra i vari argomenti:

- il ruolo del tesoriere;
- l'organizzazione e le analisi tipiche della tesoreria;
- il rapporto banca-impresa;
- la pianificazione finanziaria;
- il *cash management*;
- il *cash pooling*;
- le tecnologie a supporto della funzione;
- la comunicazione finanziaria.

In questa riedizione il precedente volume è stato integrato aggiungendo un capitolo sulla gestione del *trade* ed un altro sul *Cybercrime*.

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **shopwki.it**

Dal 16 al 30 aprile 2018

16 | aprile
lunedì

Disponibilità dichiarazione precompilata

ADEMPIMENTO ►

L'Agenzia delle entrate rende disponibili dalla data odierna le dichiarazioni dei redditi precompilate.

Ravvedimento - Ritenute e IVA mensile

ADEMPIMENTO ►

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Ravvedimento - Dichiarazione IVA annuale

ADEMPIMENTO ►

Tutti i soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'IVA annuale entro il **16 marzo 2018**, possono versare l'importo del tributo dovuto unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento - Imposta di produzione e consumo

ADEMPIMENTO ►

Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato **nel mese precedente**.

Liquidazione - IVA per soggetti con obbligo mensile

ADEMPIMENTO ►

I titolari di partita IVA versano entro la data odierna l'IVA dovuta per il mese di **marzo** (per il mese di **febbraio** nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi).

Versamento - Ritenute lavoro dipendente e provvigioni

ADEMPIMENTO ►

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento.

Versamento - Contributo gestione separata INPS

ADEMPIMENTO ►

I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS corrisposti nel **mese precedente**.

Versamento - Ritenute dividendi trimestre precedente

ADEMPIMENTO ► Versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti nel **trimestre solare precedente**.

Versamento - Imposta unica

ADEMPIMENTO ► L'imposta unica è versata in unica soluzione. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Versamento - Imposta sostitutiva gestione patrimoniale

ADEMPIMENTO ► Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

Versamento - Imposta sostitutiva risparmio amministrato

ADEMPIMENTO ► Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.

Versamento - Ritenuta proventi derivanti da O.I.C.R.

ADEMPIMENTO ► Versamento delle ritenute sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel **mese precedente**.

Versamento - Ritenuta capitali imprese di assicurazione

ADEMPIMENTO ► Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Rateizzazione - Versamento seconda rata IVA annuale

ADEMPIMENTO ► Versamento **seconda rata** versamento IVA annuale. I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell'imposta a debito possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell'interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Versamento - Acconto imposta di bollo virtuale

ADEMPIMENTO ►

I soggetti obbligati versano entro il **16 aprile di ogni anno**, a titolo di acconto, una somma pari al 95% dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'art. 15, D.P. R. n. 642/1972.

Versamento - Imposta sulle transazioni finanziarie

ADEMPIMENTO ►

Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin *tax*) relativa alle operazioni poste in essere nel **mese precedente** e compilazione prospetto analitico.

Ravvedimento - Ritenute e IVA mensile entro 90 giorni

ADEMPIMENTO ►

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

20 | aprile
venerdì

Trasmissione - Dati apparecchi misuratori fiscali

ADEMPIMENTO ►

Termine per la trasmissione telematica all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali con riferimento ai dati relativi al **primo trimestre 2018**.

Presentazione - Dichiarazione IVA trim. soggetti MOSS

ADEMPIMENTO ►

Gli operatori registrati al MOSS in Italia, nazionali ed extra UE presentano la relativa dichiarazione e versano l'IVA dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici per il periodo **1° gennaio 2018 - 31 marzo 2018**.

26 | aprile
giovedì

Presentazione - INTRASTAT mensile/trimestrale

ADEMPIMENTO ►

I soggetti passivi IVA, tenuti alla presentazione mensile/trimestrale, che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, inviano all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel **periodo precedente**. Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono tenuti all'adempimento mensile i soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro. I soggetti che non superano il suddetto limite sono invece tenuti all'adempimento trimestrale. Sono tenuti alla presentazione mensile ai soli fini statistici i contribuenti che superano i limiti di seguito specificati.

30 | aprile
lunedì

Versamento - Imposta di bollo su libri e registri

ADEMPIMENTO ►

Versamento imposta di bollo su documenti informatici.

SOGGETTI OBBLIGATI ► I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che devono assolvere l'imposta di bollo su documenti informatici.

Adempimenti IVA di fine mese

ADEMPIMENTO ► I titolari di partita IVA, che eseguono scambi intracomunitari e che compilano schede carburanti ed agenzie di viaggi sono tenuti ad adempimenti IVA quali: le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Soggetti, titolari di partita IVA, che eseguono scambi intracomunitari e che compilano schede carburanti ed agenzie di viaggi che operano tramite intermediari.

Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2018

ADEMPIMENTO ► Invio telematico del **Mod. IVA 2018**.

SOGGETTI OBBLIGATI ► La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata da tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita IVA. Non è più possibile presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata. Il contribuente ha comunque la facoltà di presentare la dichiarazione, qualora lo ritenga opportuno.

Dichiarazione integrativa e omessa Mod. IVA

ADEMPIMENTO ► I contribuenti che intendono regolarizzare adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, comportanti variazioni in aumento o in diminuzione dell'imposta relativa agli anni precedenti, possono presentare la dichiarazione integrativa Mod. IVA ed effettuare il versamento del tributo dovuto, degli interessi moratori calcolati al tasso con maturazione giorno per giorno e della sanzione amministrativa ridotta dell'omesso versamento.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, comportanti variazioni in aumento dell'imposta e relativi alla dichiarazione e al versamento dell'imposta sul valore aggiunto di anni precedenti.

Richiesta - Rimborso credito IVA 2017

ADEMPIMENTO ► Presentazione della richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2017 mediante invio telematico della dichiarazione IVA.

SOGGETTI OBBLIGATI ► La richiesta di rimborso può essere utilizzata dai contribuenti IVA che vogliono richiedere il rimborso del credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA.

Remissione *in bonis*

ADEMPIMENTO ► Effettuazioni di comunicazioni o altro adempimento formale non tempestivamente effettuato usufruendo della c.d. remissione *in bonis*.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Soggetti che vogliono fruire di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale, non tempestivamente eseguiti.

Comunicazione - Scambio automatico informazioni

ADEMPIMENTO ► Al fine di ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla Direttiva e dagli accordi, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati su ciascuna persona oggetto di comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione, compresi quelli relativi a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di comunicazione. La comunicazione in scadenza riguarda l'anno 2017.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione individuate dall'art. 1, comma 1, lett. n), del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015, fatte salve le eccezioni previste dal Decreto stesso,

Comunicazione periodica Intermediari finanziari

ADEMPIMENTO ► Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, così come specificato nell'allegato 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 (così come modificato dai Provvedimenti 12 novembre 2007 2 e 20 giugno 2012), effettuano le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria. Si precisa che non deve essere più trasmessa la c.d. comunicazione negativa. Quindi, nel caso in cui non ci siano dati da comunicare, l'operatore non deve inviare alcun *file*.

Comunicazione - Anagrafe Banche assicurazioni

ADEMPIMENTO ► Presentazione in via telematica delle comunicazioni che vanno trasmesse all'Anagrafe Tributaria da parte di banche assicurazioni e Pubbliche amministrazioni **relative al 2017**.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

- Pubbliche amministrazioni e enti pubblici per gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati;
- atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da Uffici pubblici, relativamente ai soggetti beneficiari;
- domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed Uffici all'uopo preposti;
- Uffici marittimi e Uffici della motorizzazione civile, Sezione nautica, per dati e notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi;
- registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto per i dati e le notizie relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni;
- elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali predisposti dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici e dagli enti previdenziali;
- aziende, istituti, enti e società per i dati e le notizie riguardanti i contratti di assi-

curazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti;

- aziende, istituti, enti e società per i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti, di cui all'art. 6, comma 1, lett. g-ter), del D.P.R. n. 605/1973.

Presentazione - Modello unico dichiarazione ambientale

ADEMPIMENTO ►

I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti sono tenuti a presentare il Mud riferito all'anno 2017.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

I soggetti tenuti alla dichiarazione MUD sono:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari > 8.000 euro/anno;
- imprese ed enti con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003;
- CONAI o altri soggetti che operano nel settore degli imballaggi/rifiuti di imballaggi;
- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione RAWW rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014;
- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata/rifiuti urbani/assimilati;
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

ADEMPIMENTO ►

Versamento della **rata bimestrale** posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

I soggetti autorizzati dalla competente direzione regionale delle entrate, possono corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo per le categorie di atti e documenti per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata.

Versamento - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

ADEMPIMENTO ►

Versamento rateale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono soggetti al pagamento della TOSAP i titolari dell'atto di concessione o di autorizzazione, o gli occupanti di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'utilizzo pubblico.

Presentazione - Istanza/modelli rimborso IVA infrannuale

ADEMPIMENTO ►

Termine per la presentazione dell'istanza per il rimborso IVA infrannuale relativo al **trimestre precedente**. I titolari di partita IVA con IVA a credito possono richiedere il

rimborso infrannuale, anche per procedere mediante compensazione, mediante presentazione esclusivamente telematica di apposito modello.

SOGGETTI OBBLIGATI ► I titolari di partita IVA con IVA a credito che intendono chiedere il rimborso infrannuale o procedere alla relativa compensazione.

Presentazione - Redditi e IRAP 2017 società a cavallo

ADEMPIMENTO ► Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei **redditi ed IRAP Redditi 2017**, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta **1° agosto 2016 - 31 luglio 2017**.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Tutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica. Si ricorda che, devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

Registrazione - Contratti di locazione

ADEMPIMENTO ► I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con **F24 ELIDE**.

SOGGETTI OBBLIGATI ► I soggetti che hanno stipulato contratti aventi per oggetto la locazione di immobili con effetto dal **1° aprile 2018**.

Versamento - Acconto IRES e IRAP soggetti a cavallo

ADEMPIMENTO ► Versamento del secondo acconto di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione **1° giugno 2017 - 31 maggio 2018**.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione **1° giugno 2017 - 31 maggio 2018**.

Presentazione - Elenchi INTRA 12 e versamento

ADEMPIMENTO ► Invio telematico dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al **secondo mese precedente**, da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati da enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e procedere al versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Sono tenuti alla presentazione del Modello INTRA 12 e al relativo versamento i soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (enti non commerciali), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, dello stesso Decreto.

Ravvedimento - Ritenute e IVA mensile entro 15 gg.

ADEMPIMENTO ► I contribuenti obbligati al versamento delle ritenute e dell'IVA possono ravvedere l'omesso o insufficiente versamento entro 15 giorni dal termine con sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate **entro il 16 aprile 2018**.

Versamento - Contributo annuo SISTRI

ADEMPIMENTO ► Termine di versamento del contributo annuo SISTRI.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Gli enti e le imprese produttrici di rifiuti che hanno l'obbligo di aderire al SISTRI.

Versamento - Redditi 2017 SP operazioni straordinarie

ADEMPIMENTO ► Versamento di IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione **Redditi 2017 Società di persone** da parte dei soggetti che hanno avuto operazioni straordinarie o sono state poste in liquidazione nel periodo **1° giugno 2017 - 30 giugno 2017**. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il **30 maggio 2018** con l'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

SOGGETTI OBBLIGATI ► I contribuenti che hanno posto in essere operazioni straordinarie o sono stati posti in liquidazione nel periodo **1° giugno 2017 - 30 giugno 2017** che in sede di dichiarazione Redditi Società di persone dei redditi ed IRAP risultano a debito d'imposta.

Versamento - Redditi e IRAP 2017 società a cavallo

ADEMPIMENTO ► Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione **Redditi ed IRAP 2017** (società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta **1° novembre 2016 - 31 ottobre 2017**. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il **30 maggio 2018** con l'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, gli enti non commerciali, con periodo d'imposta **1° novembre 2016 - 31 ottobre 2017**.

Presentazione - Dichiarazioni redditi da parte degli eredi

ADEMPIMENTO ► Presentazione delle dichiarazioni dei redditi del *de cuius* da parte degli eredi dei contribuenti, deceduto dopo il mese di febbraio 2017, che rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

SOGGETTI OBBLIGATI ► Gli eredi dei contribuenti, deceduti dopo il mese di febbraio 2017, che rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

IVA: nuovo modello di comunicazione LI.PE 2018

di Stefano Setti - Dottore Commercialista in Milano

FISCO

- NOVITÀ** ►
- La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LI.PE) prevede che dall'anno d'imposta 2017 i soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione IVA effettuate.
 - Per tutto il 2017 andava utilizzato il modello approvato il 27 marzo 2017, invece, dal 2018 (primo termine di scadenza 31 maggio 2018) va utilizzato il modello approvato il 21 marzo 2018. Rispetto al modello precedente:
 - è stata aggiunta al rigo VP1 la casella "Operazioni straordinarie",
 - è stato modificato il rigo VP13 che ora richiede di specificare il metodo seguito per la determinazione dell'acconto.
 - Inoltre, nelle istruzioni per la compilazione sono state aggiunte alcune precisazioni.
- RIFERIMENTI** ►
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 21 marzo 2018
 - Agenzia delle Entrate, risoluzione 28 luglio 2017, n. 104/E
 - Agenzia delle Entrate, provvedimento 27 marzo 2017
 - D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella Legge 1° dicembre 2016, n. 225
- SOGGETTI INTERESSATI** ►
- Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero che effettuano le liquidazioni IVA.
 - Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le citate condizioni di esonero.
- PROCEDURE** ►
- L'invio della comunicazione va effettuato telematicamente, direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello, dalla comunicazione del 31 maggio 2018, approvato dal Provvedimento direttoriale del 21 marzo 2018. La comunicazione va effettuata anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia con eccedenza a credito.
- SANZIONI** ►
- Per l'omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000, inoltre, la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Fermo restando la possibilità di procedere a ravvedimento operoso.
- DECORRENZA** ►
- Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2018, da trasmettere entro il 31 maggio 2018.

NOVITÀ ►

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. n. 62214 del **21 marzo 2018** ha adottato una nuova versione del modello da utilizzarsi per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

Il nuovo modello previsto dal citato provvedimento, che si sostituisce a quello approvato con il provvedimento del **27 marzo 2017**, è stato adottato con la finalità di integrare le informazioni già richieste nella precedente versione.

Tale nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2018, da trasmettere entro il **31 maggio 2018**.

Si ricorda che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (c.d. LI.PE) è un adempimento introdotto a decorrere dal 2017 ad opera del D.L. n. 193/2016 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2017).

Infatti, **dal 1° gennaio 2017** i soggetti passivi d’imposta devono trasmettere trimestralmente, in via telematica, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, introdotto dal D.L. n. 193/2016). Non sono tenuti a trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, purché in corso d’anno non vengano meno le condizioni di esonero.

Per il 2017 il modello di comunicazione e le relative istruzioni alla trasmissione sono state approvate con il provvedimento direttoriale del 27 marzo 2017. Invece, come anticipato, dal 31 maggio 2018 dovrà essere utilizzato il nuovo modello approvato il 21 marzo 2018.



Attenzione

Rispetto al modello precedente, nel nuovo modello di comunicazione **è stata aggiunta al rigo VP1 la casella “Operazioni straordinarie”**, ed è stato modificato il **rigo VP13** che ora richiede di specificare il **metodo** seguito per la determinazione dell’acconto. Inoltre, nelle istruzioni per la compilazione sono state aggiunte alcune precisazioni. Ad esempio, è stato specificato che non sussiste l’obbligo di trasmissione della comunicazione di cui si tratta in assenza di dati da trasmettere; tuttavia la comunicazione deve essere presentata qualora si riporti un credito proveniente dal trimestre precedente. Inoltre, è stato confermato l’orientamento espresso dalla stessa Agenzia delle Entrate nella R.M. del 28 luglio 2017, n. 104/E, secondo cui per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, mentre successivamente la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale.



SCHEMA DI SINTESI

Le novità del nuovo modello valevole dal 2018 rispetto al precedente utilizzato nel 2017	
Fino al 2017 - Modello approvato dal Provvedimento 27 marzo 2017	Dal 2018 - Modello approvato dal Provvedimento 21 marzo 2018
<p>Il rigo VP1 risulta suddiviso in 4 campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nei campi 1 e 2 va indicato il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della comunicazione; – il campo 3 va barrato solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (contratti di subfornitura); 	<p>Rispetto al precedente rigo VP1 è stato aggiunto il nuovo campo 5 denominato “operazioni straordinarie”. Tale casella deve essere barrata nel caso di partecipazione ad operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive che abbiano comportato il trasferimento di un credito IVA.</p> <p>Attenzione: così come si evince dalle istruzioni al modello di comunicazione, tale nuova casella va barrata dal soggetto “avente causa”, si pensi ad esempio la società incorporante in un’operazione di fusione per incorporazione, che riporta nella propria comunicazione: nel rigo VP8 il credito maturato dal “dante causa”, quindi, ad esempio società incorporata, nell’ultima liquidazione periodica; nel rigo VP9 una quota o l’intero credito emergente dalla dichiarazione annuale del “dante causa” relativa al-</p>

Le novità del nuovo modello valevole dal 2018 rispetto al precedente utilizzato nel 2017	
Fino al 2017 - Modello approvato dal Provvedimento 27 marzo 2017	Dal 2018 - Modello approvato dal Provvedimento 21 marzo 2018
<p>– il campo 4 va, invece, valorizzato in presenza di eventi eccezionali. Le istruzioni che accompagnano il modello precisano che tale casella è riservata ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.</p>	<p>l'anno precedente, trasferito a seguito dell'operazione straordinaria.</p> <p>Attenzione: la casella in esame va barrata anche nell'ipotesi in cui, a seguito dell'interruzione della liquidazione IVA di gruppo nel corso dell'anno, l'ente o società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.</p> <p>Le modifiche apportate al rigo VP13 si sono rese necessarie in considerazione del fatto che all'interno del modello di dichiarazione IVA il quadro VH17 riferito all'acconto IVA con relativo metodo di utilizzo va compilato solo nei casi in cui vi siano state difformità tra le liquidazioni IVA effettive e quelle comunicate mediante comunicazione delle liquidazioni IVA (RM n. 104/E/2017).</p>
<p>Nel rigo VP13 va riportato l'ammontare dell'acconto IVA dovuto, anche se non effettivamente versato</p>	<p>Rispetto al modello precedente nel rigo VP13 è stata aggiunta la casella 1 denominata "metodo", nella quale si dovrà indicare il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione dell'acconto IVA di dicembre.</p> <p>Attenzione: la casella "metodo" deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto IVA e più in dettaglio si dovranno indicare i seguenti numeri (a seconda dei casi):</p> <ul style="list-style-type: none"> – "1" storico; – "2" previsionale; – "3" analitico - effettivo; – "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera. <p>Nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall'importo dell'acconto dovuto dall'ente o società controllante per l'ente o società controllato incorporato.</p>



Attenzione

All'interno delle nuove istruzioni che accompagnano il modello si evidenziano, inoltre, i seguenti chiarimenti (rispetto a quelle del modello precedente):

- la comunicazione delle liquidazioni IVA **non** va trasmessa nei casi in cui il contribuente, nel trimestre di riferimento, non abbia effettuato operazioni attive ovvero passive, quindi, senza operazioni. Invece, l'obbligo di comunicazione permane nei casi in cui si debba riportare il credito proveniente dal trimestre precedente;
- risulta possibile, in caso di errori/omissioni, sanare gli errori mediante ravvedimento operoso (stante il contenuto della R.M. n. 104/E/2017).

In cosa consiste

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA prevede che dall'anno d'imposta 2017 i soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, **entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre**, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione IVA effettuate. Per tutto il 2017 andava utilizzato il modello approvato il 27 marzo 2017, invece, dal 2018 (primo termine di scadenza 31 maggio 2018) va utilizzato il modello approvato il 21 marzo 2018.

SOGGETTI INTERESSATI ►

In linea generale sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero che effettuano le liquidazioni IVA.

Sono, invece, esonerati dalla presentazione della comunicazione delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA (ad es. minimi e forfetari) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno non vengano meno le citate condizioni di esonero.

PROCEDURE ►

I soggetti passivi IVA tenuti all'adempimento devono trasmettere **telematicamente** una **comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA**, utilizzando l'apposito modello da ultimo approvato, con effetto 2018, dal provvedimento direttoriale del 21 marzo 2018. Tutto ciò, indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni, mensile o trimestrale.

La comunicazione va effettuata anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia con eccedenza a credito. Invece, la comunicazione non va effettuata qualora il contribuente non debba indicare alcun dato per il trimestre di riferimento, ad esempio per totale assenza di operazioni attive e passive; l'obbligo sussiste, però, qualora si debba riportare il credito proveniente dal trimestre precedente.



Attenzione

L'invio della comunicazione va effettuato telematicamente, direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998, utilizzando il modello, da ultimo, approvato dal Provvedimento direttoriale del 21 marzo 2018.



SCHEMA DI SINTESI

Scadenze a regime delle LI.PE	
1° trimestre	31 maggio
2° trimestre	16 settembre
3° trimestre	30 novembre
4° trimestre	Entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo

Qualora la scadenza cada di sabato ovvero in un giorno festivo, il termine di trasmissione è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.



SCHEMA DI SINTESI

Scadenze 2018 comunicazione delle LI.PE	
1° trimestre	31 maggio 2018
2° trimestre	17 settembre 2018 (in quanto il 16 cade di domenica)
3° trimestre	30 novembre 2018
4° trimestre	Entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo (28 febbraio 2019)

Il nuovo modello LI.PE valevole dal 2018 è così suddiviso (di fatto la struttura è rimasta la medesima del precedente modello valevole fino al 2017):



SCHEMA DI SINTESI

Frontespizio	<p>All'interno del frontespizio vanno riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'anno d'imposta cui la comunicazione si riferisce; - la partita IVA del contribuente; - il codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per suo conto e i dati relativi all'impegno alla trasmissione telematica. <p>Sono, inoltre, presenti alcune sezioni per coloro che applicano il regime dell'IVA di gruppo. Al riguardo le istruzioni al modello precisano come compilare in tal caso il modello.</p>
---------------------	---

Quadro VP	<p>Il quadro VP (che va compilato per ogni liquidazione IVA periodica) contiene, invece, i dati relativi alla liquidazione IVA e più nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammontare operazioni attive e passive; - IVA esigibile; - IVA detratta; - IVA dovuta o a credito; - debiti o crediti del periodo precedente; - versamenti auto UE; - crediti di imposta; - interessi trimestrali; - acconto IVA dovuto. Rispetto al modello approvato nel 2017, in quello dal 2018 è prevista la nuova casella all'interno della quale va riportata la modalità di versamento dell'acconto; - IVA da versare.
------------------	--



Compila

Esempio di compilazione del modello			
Soggetto passivo IVA con liquidazione IVA trimestrale			
Credito IVA dell'anno d'imposta 2017 pari ad euro 4.000			
1° trimestre 2018			
DATI	Operazioni attive	Importo VP2 (in euro)	IVA esigibile VP4 (in euro)
	Vendita beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota ordinaria (22%)	60.000	13.200
	Vendita beni e servizi soggetti a reverse charge	40.000	0
	Vendita beni e servizi non imponibili ed esenti IVA (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972)	15.000	0
	Vendita autovettura (con detrazione parziale IVA originaria del 40%)	5.000	440
	Totali	120.000	13.640 (tale importo va, poi, aumentato dell'IVA sugli acquisti soggetti a reverse charge/autofattura pari nell'esempio ad euro 2.200 arrivando ad un importo pari ad euro 15.840)
	Operazioni passive	Importo VP 3 (in euro)	IVA detratta VP5 (in euro)
	Acquisto beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota ordinaria (22%)	30.000	6.600
	Acquisto beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota agevolata del 10%	5.000	500
	Acquisto beni e servizi soggetti a reverse charge/autofattura con aliquota IVA del 22%	10.000	2.200 Tale importo va indicato sia nel quadro VP4 che nel quadro VP5.
	Acquisto beni e servizi non imponibili ed esenti IVA (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972)	7.000	0
	Totali	52.000	9.300



Compila



COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2

DATI GENERALI

Anno di imposta: 2 0 1 8

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo): _____ Ultimo mese: _____ Liquidazione del gruppo: _____

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale: _____ Codice carica: _____

Codice fiscale società dichiarante: _____

FIRMA

Roberto Bianchi

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato: S T T S F N 4 1 T 2 5 H 6 1 3 P

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione: 2

Data dell'impegno: giorno 31 mese 03 anno 2018

FIRMA DELL'INCARICATO *Stefano Setti*



Compila

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO					
	VP1	Mese	Trimestre (*)	Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)					120.000,00
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)					52.000,00
VP4	IVA esigibile					15.840,00
VP5	IVA detratta					9.300,00
VP6	IVA dovuta					6.540,00
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro					
VP8	Credito periodo precedente					
VP9	Credito anno precedente					4.000,00
VP10	Versamenti auto UE					
VP11	Crediti d'imposta					
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali					25,00
VP13	Acconto dovuto					
VP14	IVA da versare					2.565,00

SANZIONI ►

Per l'omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un **minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000**, inoltre, la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Fermo restando la possibilità di procedere a ravvedimento operoso (R.M. n. 104/E del 28 luglio 2017).



SCHEMA DI SINTESI

Sanzioni comunicazione delle liquidazioni IVA	
CASISTICA	SANZIONE (di cui all'art. 11, commi 2-ter del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Omessa, incompleta ovvero infedele comunicazione	In tal caso la sanzione amministrativa va da un minimo di Euro 500 ad un massimo di Euro 2.000
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria	La sanzione è ridotta alla metà del minimo (quindi, pari ad Euro 250 che corrisponde alla metà di Euro 500)
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria	
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso dichiarazione annuale IVA (ris. n. 104/E/2017)	Torna applicabile la sola sanzione di cui all'art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da Euro 500 ad Euro 2.000) e non anche quella di errata dichiarazione IVA
Omessa sanatoria in dichiarazione IVA delle irregolarità della comunicazione (risoluzione n. 104/E/2017)	In tal caso occorre presentare una dichiarazione annuale IVA integrativa, applicando oltre la sanzione la sanzione di cui all'art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da Euro 500 ad Euro 2.000) nonché quella di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997

La risoluzione n. 104/E/2017, come già scritto, ha previsto la possibilità di utilizzo dello strumento del **ravvedimento operoso** (di cui all'articolo 13, 1° comma del D.Lgs. n. 472/1997) anche per le comunicazioni delle liquidazioni IVA.

Ciò considerato si fa presente che ai fini del calcolo della sanzione si dovranno effettuare le riduzioni sull'importo della sanzione, piena o dimezzata, a seconda che il ravvedimento operoso venga effettuato **entro ovvero oltre i 15 giorni successivi** alla scadenza originaria.

DECORRENZA ►

Tale nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2018, da trasmettere entro il **31 maggio 2018**.

Mod. 730-4: cronoprogramma del flusso telematico

di Saverio Cinieri - *Dottore commercialista e pubblicista*

FISCO

- NOVITÀ** ► L'Agenzia delle Entrate illustra il flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 trasmesse dai soggetti che prestano assistenza fiscale e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica. Fornisce anche una utile tabella di sintesi con la tempistica e gli adempimenti da porre in essere per una corretta gestione del Mod. 730-4.
- RIFERIMENTI** ►
- Agenzia delle Entrate, circ. 12 marzo 2018, n. 4/E
 - D.M. 31 maggio 1999, n. 164, art. 16
- SOGGETTI INTERESSATI** ►
- Sostituti d'imposta;
 - CAF e professionisti abilitati
- PROCEDURE** ► La gestione del flusso telematico avviene nel seguente modo:
- i Caf e i professionisti abilitati prestano l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730
 - nell'ambito delle attività di assistenza fiscale i Caf/professionisti e i sostituti d'imposta trasmettono all'Agenzia delle Entrate in via telematica, unitamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti (modello 730), il risultato finale delle dichiarazioni stesse (modello 730-4)
 - l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei sostituti d'imposta i dati relativi alle dichiarazioni presentate via web e quelli comunicati dai sostituti stessi, dai Caf e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale
 - i sostituti d'imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell'Agenzia delle Entrate, effettuano i conguagli sulle retribuzioni.
- Inoltre, per effettuare i conguagli i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, attraverso il Quadro CT del Modello CU o il modello CSO, la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (c.d. flusso telematico dei modelli 730-4).
- CONTROLLI** ► Nel caso di presentazione del Mod. 730 direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal 23 luglio (oppure entro quattro mesi dalla data della trasmissione del Mod. 730, se questa è successiva).
- CONGUAGLIO** ► I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi modello 730 e il relativo debito o credito è, rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.
- SCADE** ►
- Trasmissione Modello CU con il Quadro CT: dai primi giorni di febbraio a metà del mese di marzo.
 - Trasmissione Modello CSO: dal 1° al 22 gennaio e dal 26 marzo al 31 dicembre.

NOVITÀ ►

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 12 marzo 2018, n. 4/E, ha chiarito le **modalità operative** che sono alla base del **flusso telematico dei risultati contabili** delle dichiarazioni modello 730 trasmesse dai soggetti che prestano assistenza fiscale e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica.

Si tratta di una procedura già **a regime dal 2012**.

Però, l'intervento dell'Agenzia è dettato dalle **novità** che da allora hanno interessato il modello 730 quali:



SCHEMA DI SINTESI

- la possibilità di presentarlo **senza sostituto d'imposta**
- la dichiarazione precompilata che può essere presentata anche **in via autonoma**
- i controlli che l'Agenzia effettua sui rimborsi superiori a **4.000 euro**.

Inoltre, si è puntato molto sulle procedure telematiche consolidandole ed adottando soluzioni che consentono una più completa informatizzazione del **flusso telematico** stesso. Ad esempio:



SCHEMA DI SINTESI

- è stato introdotto il **flusso "di ritorno"** per i risultati contabili da denegare a cura dei sostituti d'imposta;
- è stato ampliato l'**ambito temporale** per la comunicazione della sede telematica da parte dei sostituti d'imposta, nel flusso telematico del modello 730-4;
- sono stati inseriti NoiPa e tutti i sostituti d'imposta, ad eccezione dell'INPS che continua a ricevere sui propri **sistemi informativi** i dati dei risultati contabili.

Si è reso, dunque, necessario emanare nuove istruzioni che, riprendendo anche la prassi emanata nel frattempo, rappresentano una **utile guida** sia per i sostituti d'imposta che per i Caf/professionisti in quanto, oltre a riepilogare le procedure operative da seguire, forniscono anche un'utile tabella riepilogativa con la tempistica da rispettare.

SOGGETTI INTERESSATI ►

Nella gestione del flusso telematico del modello 730 intervengono, a vario titolo, sostanzialmente **tre soggetti**:

- 1) i **Caf e i professionisti abilitati**: prestano l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 e nell'ambito delle attività di assistenza fiscale trasmettono (insieme ai sostituti d'imposta) all'Agenzia in via telematica, unitamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti (modello 730), il risultato finale delle dichiarazioni stesse (modello 730-4);
- 2) l'**Agenzia delle Entrate**: mette a disposizione dei sostituti d'imposta i dati relativi alle dichiarazioni presentate via web e quelli comunicati dai sostituti stessi, dai Caf e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale;
- 3) i **sostituti d'imposta**: come accennato, oltre a trasmettere il risultato finale delle dichiarazioni stesse (modello 730-4), a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell'Agenzia, effettuano i conguagli sulle retribuzioni. Inoltre, per effettuare i conguagli devono comunicare all'Agenzia la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (c.d. **flusso telematico dei modelli 730-4**).

PROCEDURE ►

La comunicazione della sede telematica (flusso telematico dei modelli 730-4), a partire dal 2015, va fatta **insieme** alle Certificazioni Uniche (modello CU).

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di trasmettere correttamente i menzionati dati sono previsti:

- il **quadro CT**, all'interno del modello CU, da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta;
- il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (**modello CSO**) per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la comunicazione per la prima volta.

Quadro CT Certificazione Unica

Il quadro CT fa parte della **Certificazione Unica** (va compilato per ogni fornitura) ed è riservato ai sostituti d'imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato, a partire dal 2011, il modello CSO.

Tenuto conto che le CU devono essere presentate **entro il 7 marzo** e che detto termine è posticipato se cade di sabato o di domenica o di giorno festivo e che sono considerate tempestive le CU inviate entro 5 giorni dalla ricevuta di scarto, al fine di gestire i processi relativi all'acquisizione dei dati delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4 dopo la prima metà del mese di marzo secondo quanto chiarito nella circolare n. 4/E/2018, non è possibile inserire all'interno della Certificazione Unica il quadro CT.

Pertanto, sono presi in considerazione i dati contenuti nell'ultimo invio effettuato entro la suddetta data.

Modello CSO

Il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (modello CSO) deve essere inviato telematicamente e va utilizzato dai sostituti d'imposta che:

- **non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello CSO** e che non hanno trasmesso il quadro CT, quali, ad esempio, i sostituti d'imposta non tenuti alla presentazione delle Certificazioni Uniche; il modello CSO presentato per la prima volta produce effetti normalmente il giorno successivo a quello di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione stessa con riferimento ai risultati contabili per i quali non risulti già fornita al soggetto che ha prestato l'assistenza la ricevuta attestante la mancata messa a disposizione, al sostituto d'imposta o al suo delegato, dei risultati contabili;
- intendono **variare i dati già comunicati** a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della Certificazione Unica; in caso di comunicazione di variazione dei dati già inviati con il modello CSO, è richiesta l'indicazione del numero di protocollo, composto di 23 cifre, che è stato attribuito all'ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d'imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare.

Nel modello di comunicazione è richiesta, tra l'altro, l'indicazione del numero di protocollo del modello 770 presentato dal sostituto d'imposta nell'anno precedente a quello di inoltro della comunicazione CSO.



Attenzione

Qualora il sostituto cessi l'attività con conseguente **perdita della qualifica di sostituto d'imposta** e chiusura di tutte le partite IVA intestate deve utilizzare, per indicare questa circostanza, la sezione del modello CSO deputata ad accogliere la **revoca della comunicazione**.

Ricevute

Al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, a partire dalla **prima decade di luglio**, viene rilasciata l'attestazione della disponibilità dei dati al sostituto d'imposta indicando nella ricevuta il **codice SI**.

Se la messa a disposizione non è andata a buon fine (ciò accade, ad esempio, per assenza di comunicazione CSO/CT da parte del sostituto d'imposta o per disabilitazione della sede telematica o in presenza di ambiente di sicurezza non valido), e qualora siano successivamente rimosse le cause che hanno determinato la mancata disponibilità, l'attestazione può essere fornita fino alla produzione della ricevuta mensile di riepilogo.

Inoltre, per ciascuna fornitura di modelli 730 trasmessi, viene rilasciata, al soggetto che ha

prestato l'assistenza fiscale, una **ricevuta di riepilogo** che contiene i dati già attestati con le ricevute di cui al punto precedente e, in aggiunta, quelli eventuali relativi ai modelli 730-4 che non sono stati messi a disposizione.

Le ricevute hanno una **cadenza mensile** a partire dalla fine del mese di luglio e fino al mese di dicembre.

Le ricevute di riepilogo successive a quella di luglio fanno riferimento ai modelli 730 trasmessi fino alla data di predisposizione della ricevuta stessa e pervenuti successivamente ai modelli 730 già considerati nelle precedenti ricevute.

La ricevuta di riepilogo contiene, per ogni dichiarazione 730 contenuta nel file trasmesso, l'esito di consegna dei relativi modelli 730-4 attestato:



SCHEMA DI SINTESI

- con il codice **SI** per i modelli 730-4 già consegnati
- con il codice **NO** per i modelli 730-4 che non sono stati messi a disposizione (assenza di comunicazione CSO/CT da parte del sostituto d'imposta o per disabilitazione della sede telematica o in presenza di ambiente di sicurezza non valido); in tal caso, i risultati contabili devono essere inviati da parte del Caf o del professionista utilizzando i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.)
- con il codice **CO** per le dichiarazioni soggette a controllo preventivo.



Sanzioni

I risultati contabili relativi a dichiarazioni sottoposte a **controllo preventivo** non devono essere trasmessi in alcun caso al sostituto d'imposta da parte del Caf/professionista (in caso di inosservanza di tale disposizione da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale si applica la **sanzione da 516 a 5.165 euro** - art. 39, comma 4-ter D.Lgs. n. 241/1997).

CONTROLLI ►

Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della **dichiarazione precompilata** con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta non operano le esclusioni dal controllo di cui gode la dichiarazione accettata senza alcuna modifica.

Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con **modifiche** rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di **importo superiore a 4.000 euro**, l'Agenzia delle Entrate può effettuare **controlli preventivi**, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, **entro quattro mesi** dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il **sesto mese** successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.



Attenzione

Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

L'Agenzia delle Entrate, a tale proposito, ricorda che i criteri per l'individuazione degli **elementi di incoerenza** delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, ai fini del controllo, sono stati definiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2017.

Il rimborso che spetta al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate (con le stesse modalità, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta) entro il **sesto mese successivo al 23 luglio** (oppure entro il sesto mese successivo alla data della trasmissione del Mod. 730, se questa è successiva).

I controlli possono essere applicati dall'Agenzia delle Entrate, oltre che alle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti via web o con l'assistenza fiscale del sostituto d'imposta, anche alle dichiarazioni presentate ai Caf e ai professionisti abilitati.

Viene inoltre precisato che il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti deve effettuare i **conguagli** sulle retribuzioni solo dopo aver ricevuto il risultato contabile da parte dell'Agenzia delle entrate poiché, per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo, il 730-4 non è messo a disposizione del sostituto d'imposta.

Qualora dalla dichiarazione emerga il secondo o unico acconto relativo all'IRPEF o alla cedolare secca, il contribuente è tenuto ad effettuare autonomamente il versamento.

In ragione delle diverse modalità di presentazione della dichiarazione e di comunicazione del risultato contabile, si evidenziano le seguenti procedure da porre in essere.

Presentazione diretta della dichiarazione

Per le dichiarazioni 730 precompilate presentate direttamente via web, compresi i modelli 730 in cui sia indicato l'INPS come sostituto d'imposta, sottoposte a controllo preventivo, l'Agenzia informa il contribuente mediante **un avviso nell'area autenticata** e un **messaggio di posta elettronica**.

Nella mail viene comunicato che l'Agenzia dispone l'erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo **non oltre il sesto mese successivo al termine** previsto per la trasmissione della dichiarazione.

L'eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante modello F24 entro il **30 novembre**.

Presentazione a un Caf/professionista o al sostituto d'imposta

Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto ad un Caf/professionista o abbia richiesto l'assistenza fiscale al proprio sostituto d'imposta e la dichiarazione 730 è stata inclusa nei controlli preventivi, l'Agenzia non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione del conguaglio sulla retribuzione e ne informa il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (nella ricevuta è indicato il codice CO).

Il Caf/professionista è tenuto ad informare il contribuente che l'Agenzia effettuerà il rimborso al termine delle operazioni di controllo preventivo **non oltre il sesto mese successivo al termine** previsto per la trasmissione della dichiarazione.

L'eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante modello F24 entro il **30 novembre**.

Il Caf/professionista non deve in nessun caso comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile di una dichiarazione assoggettata al controllo preventivo.

Sostituto d'imposta INPS

Come accennato, i dati dei risultati contabili destinati all'INPS non transitano nella procedura del flusso telematico per il tramite dell'Agenzia delle entrate, ma arrivano **direttamente** dai Caf e dai professionisti abilitati.

Pertanto, ai fini dell'effettuazione dei controlli preventivi si provvede, in cooperazione tra l'Agenzia e l'INPS, allo scambio delle informazioni necessarie all'applicazione dei controlli stessi.

Conseguentemente, l'INPS in relazione alle posizioni comunicate dall'Agenzia non effettua il rimborso e ne dà comunicazione al Caf/professionista per la successiva informazione al contribuente.

Anche in questo caso il Caf/professionista deve informare il contribuente sul fatto che il rimborso sarà erogato al termine dei controlli.

L'eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante modello F24 entro il **30 novembre**.

CONGUAGLIO ►

I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi modello 730 e il relativo debito o credito è, rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione (art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997).

Qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un **credito**, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all'IRPEF effettuate sui compensi di competenza del **mese di luglio**, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale (risoluzione 30 maggio 2014, n. 57/E).

Se anche quest'ultimo ammontare delle ritenute è **insufficiente** per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno; di tale evenienza il sostituto deve dare notizia al dipendente contestualmente all'erogazione della prima rata di rimborso.

In presenza di una **pluralità di aventi diritto**, i rimborsi devono avere una **cadenza mensile** in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

**Attenzione**

Al riguardo, l'Agenzia ha chiarito che il risultato contabile è rappresentato con un **singolo importo** (indicato nel rigo del Mod. 730-4 denominato "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio"), costituito dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto Irpef e cedolare secca e acconto tassazione separata) e a credito, relative al dichiarante e al coniuge dichiarante, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione modello 730.

Conseguentemente il sostituto, nelle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni, è tenuto ad effettuare la trattenuta dell'importo indicato in tale rigo alla casella "**Importo da trattene-re**".

Per quanto concerne i conguagli a credito, ai fini della verifica della capienza del monte ritenute, in cui devono essere comprese le somme trattenute per assistenza fiscale, il sostituto d'imposta deve far riferimento alla somma degli importi indicati sempre nel rigo "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio" ma tenendo conto della casella "Importo da rimborsare" dei modelli 730-4.

SCADE ►

Cronoprogramma per la gestione del flusso 730-4



SCHEMA DI SINTESI

Periodo	Soggetto	Adempimento
Da dicembre al 15 gennaio	Sostituto d'imposta	Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4
Dal 23 gennaio al 25 marzo	Agenzia entrate	Sospensione trasmissione CSO
Fine gennaio	Agenzia entrate	Pubblicazione elenco sostituti con indirizzo telematico noto
Primi giorni di febbraio	Agenzia entrate	Pubblicazione software compilazione e controllo CU e apertura canale telematico
Dai primi giorni di febbraio a metà del mese di marzo	Sostituti d'imposta	Trasmissione CU con CT
Dalla seconda metà del mese di marzo	Agenzia entrate	Pubblicazione software compilazione e controllo CU priva di CT
Dalla seconda metà del mese di marzo	Sostituti d'imposta	Trasmissione CU priva di CT
Dal primo al 22 gennaio e dal 26 marzo al 31 dicembre	Sostituti d'imposta	Trasmissione CSO
20 giugno	Contribuente	Termine possibilità di annullamento 730 web
Dall'ultima decade del mese di giugno	Agenzia entrate	Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti
Dal 5 luglio	Sostituti d'imposta	Possibilità effettuazione dinieghi
Dalla prima decade del mese di luglio	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti
Dal 16 luglio e settimanalmente	Agenzia entrate	Notifica a Caf/professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia entrate	Spedizione e-mail per 730 web a controllo o non consegnati
Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre	Agenzia entrate	Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato
10 dicembre	Agenzia entrate	Termine messa a disposizione 730-4
20 dicembre	Sostituti d'imposta	Termine funzionalità effettuazione dinieghi

Dichiarativi 2018: le novità in tema di detrazioni per carichi di famiglia

di Antonio Zappi

FISCO

- ADEMPIMENTO** ►
- Mod. 730/2018: compilazione del Prospetto dei familiari a carico
 - Mod. Redditi 2018: compilazione del Prospetto dei familiari a carico
- Per la gestione dei carichi di famiglia, nel Mod. 730 o Mod. Redditi 2018 persiste anche quest'anno, ai fini della corretta attribuzione della spettanza effettiva delle detrazioni di imposta, la necessità di considerare che il reddito complessivo è una nozione mobile, potendo subire variazioni in aumento/diminuzione per disposizione di legge, nonché una rideterminazione della sua somma algebrica naturale anche per opzione dei contribuenti.
- NOVITÀ** ►
- Per effetto della Legge di bilancio 2018, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2019, il limite per essere considerati fiscalmente a carico verrà incrementato a 4.000 euro, ma tale misura è prevista solo per i figli di età non superiore a 24 anni. Nell'attualità, quindi, ogni familiare è ancora da considerarsi a carico ove possieda un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
- RIFERIMENTI** ►
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 252-253
 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 12
- SOGGETTI INTERESSATI** ►
- Contribuenti (persone fisiche) che intenderanno avvalersi in dichiarazione delle detrazioni d'imposta afferenti le detrazioni per carichi di famiglia per il 2017.
- AMBITO OGGETTIVO** ►
- Limite quantitativo
 - Limite qualitativo
 - Abitazione principale
 - Coniuge a carico
 - Figli a carico
- SCADE** ►
- 1) Il Mod. 730/2018 può essere inviato entro il 23 luglio 2018
 - 2) Il termine di presentazione della dichiarazione Redditi 2018 è stato fissato entro il:
 - 31 ottobre 2018 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente, ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati (art. 1, comma 932, Legge n. 205/2017).
 - Chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali, deve farlo tra il 2 maggio e il 2 luglio 2018.
- CASI PARTICOLARI** ►
- 1) Separazione e divorzio
 - 2) Detrazione per famiglie numerose
 - 3) Altri familiari
 - 4) Gerarchia delle detrazioni
 - 5) Cittadini extracomunitari

ADEMPIMENTO ►

- Mod. 730/2018: compilazione del Prospetto dei familiari a carico
- Mod. Redditi 2018: compilazione del Prospetto dei familiari a carico

Prima di accordare **detrazioni** per **carichi di famiglia**, occorre fare una puntuale verifica della **situazione reddituale** dei soggetti potenzialmente “a carico”; per espressa previsione normativa, infatti, nel computo del reddito complessivo è necessario considerare solo alcuni specifici redditi, mentre altri non rientrano nel conteggio e non vanno, quindi, considerati per la verifica.

NOVITÀ ►

I familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, sono considerati fiscalmente a carico (art. 12 T.U.I.R).

A decorrere dal **1° gennaio 2019**, per effetto della **Legge di Bilancio 2018** (art. 1, commi 252 – 253, Legge n. 205/2017), detto limite verrà incrementato a **4.000 euro** per i soli figli di **età non superiore a 24 anni**.

SOGGETTI INTERESSATI ►

I soggetti interessati alla compilazione del Mod. 730/2017 o del Mod. Redditi 2017 sono i contribuenti (persone fisiche) che intenderanno avvalersi in dichiarazione delle detrazioni d'imposta afferenti le detrazioni per carichi di famiglia per il 2017.

AMBITO OGGETTIVO ►

Limite quantitativo

I familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a **2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili, sono considerati fiscalmente a carico (art. 12 T.U.I.R)



Attenzione

Come anticipato, a decorrere dal **1° gennaio 2019**, per effetto della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 252 – 253, Legge n. 205/2017), detto limite verrà incrementato a **4.000 euro** per i soli figli di età non superiore a **24 anni**.

Poiché il reddito complessivo IRPEF va sempre riferito all'intero periodo d'imposta (**anno solare**), non ha alcuna rilevanza il momento in cui lo stesso viene prodotto, anche se solo in una parte dell'anno. Conseguentemente, se al termine del periodo d'imposta si è superato il suddetto limite di 2.840,51 euro, non si è fiscalmente a carico, neppure per la parte dell'anno in cui il familiare era privo di redditi (circ. n. 15/2007, par. 1.4.8).

Limite qualitativo

Il limite di reddito di 2.840,51 euro per essere considerati fiscalmente a carico comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a **tassazione ordinaria**. Nel predetto limite devono essere, tuttavia, computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:



SCHEMA DI SINTESI

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98)
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190)
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni
- la quota esente prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, nel caso in cui la prestazione venga fornita in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da soggetti residenti in Italia (c.d. “lavoratori frontalieri”), pari a 7.500,00 euro (art. 38, comma 3 della Legge 8 maggio 1998 n. 146).

Tali **retribuzioni** sono “fuori campo” IRPEF e, quindi, non sono ricomprese nel reddito complessivo del contribuente. Tuttavia, “ai soli fini dell’attribuzione eventuale delle detrazioni per carichi di famiglia dette retribuzioni devono, invece, essere considerate **rilevanti fiscalmente** e inserite nel **rigo N1** di una ipotetica dichiarazione dei redditi del familiare che s’intenda considerare a carico” (Circ. n. 3/E/98, par. 2.2).

Sono invece **esclusi** dal computo del limite per essere considerati fiscalmente a carico:



SCHEMA DI SINTESI

- gli altri redditi esenti o assoggettati ad imposta sostitutiva;
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
- i redditi assoggettati a tassazione separata (circ. n. 55/2002, par. 1).



ESEMPIO

Un contribuente titolare di 2.600,00 euro di redditi di fabbricati soggetti a tassazione ordinaria e di 40.000,00 euro di dividendi soggetti invece alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% può essere considerato fiscalmente a carico, in quanto non viene superato il limite annuo di 2.840,51 euro previsto dall’art. 12, comma 2 del T.U.I.R., poiché non rilevano i 40.000,00 euro di dividendi.

Abitazione principale

Per determinare il reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, che permette di essere considerati fiscalmente a carico, la circ. n. 1/E/2008, par. 2 ha chiarito che nel suddetto limite è compreso anche il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, anche se è applicabile la relativa deduzione (art. 10, comma 3-bis, T.U.I.R.).

Coniuge a carico

È considerato a carico, anche se **non convivente** con il contribuente o residente all’estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato



Attenzione

Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della Legge n. 76/2016 (di regolamentazione delle **unioni civili** tra le persone dello stesso sesso), le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti (marito, moglie), ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, salve le esclusioni espressamente previste.

Per effetto, però, di tale **parificazione** vengono estese solo alle unioni omosessuali, e non a tutti i conviventi disciplinati dalla citata legge, sia il pieno diritto per la fruizione della detrazione per coniuge a carico che altre agevolazioni già previste per i rapporti coniugali.

Figli a carico

Sono considerati a carico:

- i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Per essere considerato fiscalmente a carico, ai fini dell’attribuzione delle detrazioni d’imposta (ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c) del T.U.I.R.), un figlio deve, quindi, solo rispettare il suddetto limite di reddito non superiore a **2.840,51 euro**, a prescindere:

- dalla sua età
- dalla circostanza che conviva con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero)
- dal fatto che sia dedito o meno agli studi o a tirocinio gratuito (cfr. circ. n. 2/2005, par. 3.2 e n. 15/2007, par. 1.4.2).



Attenzione

Al riguardo, appare utile segnalare che, in relazione ai figli, **non** è richiesta la **prova** della **corresponsione di assegni alimentari**, come invece richiesto per gli altri familiari fiscalmente a carico (ris. n. 461/2008), cosicché ben potrebbe essere considerato fiscalmente a carico dei genitori **anche un figlio sposato**, sempreché non sia a carico dell'altro coniuge (C.M. n. 95/2000, par. 3.1.4).

La detrazione per figli a carico **non** può essere **ripartita liberamente** tra entrambi i genitori, poiché se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. I genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

La circolare n. 20/E/2011 (par. 5.1) ha chiarito che l'eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori.

La circolare n. 15/E/2007 (par. 1.4.5) ha chiarito che per gli accordi coniugali in esame non è richiesta una particolare forma, ma in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo (ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973), i genitori devono fornire la prova dell'accordo in base al quale hanno usufruito della detrazione nella misura convenuta.

SCADE ►

- 1) Il Mod. 730/2018 può essere inviato entro il **23 luglio 2018**;
- 2) Il termine di presentazione della dichiarazione Redditi 2018 è stato fissato entro il:
 - **31 ottobre 2018** se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente, ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

CASI PARTICOLARI ►

1) Separazione e divorzio

Una gestione particolare degli adempimenti fiscali è prevista in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del **100%** al **genitore affidatario** oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia, anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato e tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Ovviamente, se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne, mentre la detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Per il **primo figlio** si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Come, inoltre, chiarito dalla circ. n. 55/E/2001, (par 2.1), la **"mancanza del genitore"** è ravvisabile solo in caso di morte dello stesso e non anche nelle ipotesi di separazione o divorzio, mentre la circ. n. 15/E/2007 (par 1.4.6) ha, invece, chiarito che per "primo figlio" si deve intendere quello di età anagrafica maggiore, nell'ambito di quelli a carico.

Nel caso di **affidamento** dei figli, la detrazione spetta, in caso di affidamento esclusivo, al

genitore affidatario. Invece, nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori, mentre se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

2) Detrazione famiglie numerose

Un'ulteriore detrazione d'imposta è attribuita per i contribuenti con almeno quattro figli a carico.



Attenzione

Come chiarito dalla circ. n. 1/E/2008 (par. 1), l'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro** in esame, disciplinata dal comma 1-bis dell'art. 12 del T.U.I.R., si aggiunge a quelle "ordinarie" già previste ed essa non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come una sorta di **premio fisso** di prolificità per la famiglia numerosa, che non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.

3) Altri familiari

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che **convivano** con il contribuente o che ricevano dallo stesso **assegni alimentari** non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Tuttavia, in relazione agli "altri familiari", per poter essere considerati fiscalmente a carico ai fini dell'attribuzione delle detrazioni d'imposta (art. 12, comma 1 lett. d) del T.U.I.R.), oltre al limite di reddito non superiore a 2.840,51 euro è, quindi, necessario che il familiare:

- conviva con il contribuente, oppure
- percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nel rispetto dei requisiti, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che possono essere considerati "altri familiari a carico" anche, ad esempio:

- nipote nei confronti del nonno (C.M. n. 95/E/2000, par 3.1.4)
- nuora nei confronti della suocera (ris. n. 461/E/2008).

Come chiarito dalla più volte citata C.M. n. 95/E/200 (par. 3.1.3), la corresponsione di assegni alimentari, non risultanti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, deve essere attestata mediante **idonea autocertificazione**, oppure avvalendosi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quali, ad esempio, l'intestazione delle utenze o del contratto di affitto dell'immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo.

Qualora, invece, un contribuente, residente in Italia, invii con periodicità somme a titolo di assegni alimentari per il sostentamento di propri **familiari residenti all'estero**, può usufruire della detrazione per gli altri familiari a carico attestando il pagamento degli assegni mediante la **documentazione bancaria** o del diverso operatore finanziario che ha effettuato il trasferimento del denaro (circ. n. 18/E/2009, par. 1).

4) Gerarchia delle detrazioni

La circ. n. 17/E/2015 (par. 4.4) ha statuito che l'art. 12 del T.U.I.R. disciplinante le detrazioni d'imposta spettanti per carichi di famiglia, abbia una struttura che stabilisce l'ordine da

seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico. In presenza di un familiare (di cui all'art. 433 c.c.), da considerare fiscalmente a carico in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore a **2.840,51 euro**, la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare a carico sia, nell'ordine ivi previsto:

- coniuge (lettere a) e b) del co. 1)
- figlio (lett. c) del comma 1)
- altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (lett. d) del comma 1).



Attenzione

Tuttavia, poiché la suddetta circolare osserva come l'ordine delineato nell'art. 12 del T.U.I.R. potrebbe non rappresentare la effettiva contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell'ipotesi in cui i soggetti siano fiscalmente a carico, ma anche nel caso in cui, pur non essendo fiscalmente a carico, detti soggetti abbiano **redditi particolarmente bassi** tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari, al fine di valorizzare i vincoli di solidarietà familiare, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le detrazioni possano essere fruito dai contribuenti per i quali i familiari a carico rientrino fra gli "altri familiari" (comunque conviventi o per i quali siano versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 12 del T.U.I.R., a condizione che:

- detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle precedenti lett. a), b) e c);
- tali contribuenti ne sostengano effettivamente il carico economico.



ESEMPIO

Famiglia costituita dalla madre, con reddito annuo di circa **3.500,00 euro**, dal padre e da un figlio disoccupati e da un altro figlio occupato stabilmente e che, quindi, di fatto provvede al mantenimento della famiglia.

Seguendo le **regole generali**, la madre, avendo un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, ha diritto a fruire delle **detrazioni per il coniuge (padre disoccupato)** e per il figlio che non lavora, con precedenza rispetto all'altro figlio che lavora, mentre le detrazioni relative al padre e al figlio disoccupati spetterebbero all'altro figlio che lavora nell'ipotesi in cui anche la madre avesse un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, e quindi fosse anch'essa da considerare un altro familiare a carico del figlio lavoratore.

Da ciò ne conseguirebbe che la **madre** avrebbe **precedenza** nella detrazione rispetto all'altro figlio che lavora stabilmente, non rispecchiando però l'effettiva situazione di reale contribuzione interna al mantenimento della famiglia, poiché la madre, con un reddito così basso, non potrebbe provvedervi laddove, invece, è certamente il figlio che lavora stabilmente ad apportare risorse proprie per il mantenimento degli altri membri della famiglia. Adottando quindi l'approccio interpretativo estensivo indicato, il figlio che lavora stabilmente, avendo un reddito superiore a quello della madre, può beneficiare, in relazione al padre e al fratello disoccupati, delle **detrazioni per "altri familiari"** a carico (ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d) del T.U.I.R., limitandosi, così, i rischi di perdita di beneficio per **eventuale incapienza**.

5) Cittadini extra-comunitari

Sul tema delle detrazioni familiari, appare sempre utile ricordare come i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo **status di familiare** che può essere **alternativamente** formata da:

- documentazione **originale** rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;

- documentazione con apposizione dell'**apostille**, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione **validamente formata** nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Come, peraltro, indicato dalla circ. n. 15/E/2007 (par 5), l'apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione.

La stessa circolare ha anche chiarito che, per far valere le detrazioni d'imposta relative ai figli a carico, residenti in Italia, dei cittadini extracomunitari è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

Analogamente, la circolare n. 8/2009 (par 1.4) ha chiarito che, in relazione al coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, la documentazione del rapporto di coniugio può avvenire mediante il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e quindi trascritto nello stato civile del soggetto extracomunitario richiedente.

LIBRI

BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA

A cura di Luca Miele, Alessandro Sura, Francesco Bontempo, Tommaso Fabi

III Edizione, Ipsoa Editore, 2018, pagg. 1900, € 150,00



L'opera analizza dagli aspetti civilistici relativi alla **redazione dei bilanci**, a quelli relativi alla **determinazione del reddito d'impresa** fino alla **liquidazione delle imposte** sui redditi.

Nella parte sul bilancio, oltre all'analisi delle norme che ne regolano la redazione, sono trattati i **postulati del bilancio**, i **criteri di valutazione** delle poste, il **bilancio consolidato**, le **operazioni straordinarie**, i **patrimoni destinati**, il **bilancio di liquidazione**, il **bilancio in forma abbreviata**, i **profili giuridici** relativi alla tenuta della contabilità, il bilancio e il **falso in bilancio**.

Nella parte fiscale sono analizzate la struttura generale delle **imposte sul reddito di impresa**, i **componenti negativi e positivi di reddito** e le regole attinenti all'imputazione temporale degli stessi.

Sono particolarmente approfonditi i temi riguardanti: il credito per imposte estere, i costi cd. "black list, trasferimenti di residenza da e per l'estero, stabili organizzazioni, reddito in Italia e redditi all'e-

stero, transfer pricing, associazione in partecipazione, esteroinvestizione, affitto di azienda

Per ogni tema trattato, gli Autori hanno inserito numerosi **cas** controversi.

Per quanto riguarda il bilancio, il testo tiene conto degli **emendamenti ai principi contabili** emanati a **dicembre 2017**.

Dal punto di vista tributario, il volume è aggiornato con la legge di Bilancio 2018 che ha previsto semplificazioni per la tassazione delle plusvalenze, novità per la tassazione degli utili provenienti da paradisi fiscali, la proroga per super e iper ammortamento.

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
tel. 02.8247794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**
www.shop.wki.it/agenzie
- **www.shopwki.it**

Nuovo IFRS 9 Financial Instruments: aspetti fiscali

di Francesco Telch - *Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Giornalista Pubblicista in Milano*

BILANCIO

NOVITÀ ► Il decreto 10 gennaio 2018 emesso dal Ministero delle Finanze coordina la disciplina contabile contenuta nell'IFRS 9 - *Financial Instruments* con le disposizioni tributarie per la determinazione delle basi imponibili di IRES ed IRAP, in ottemperanza al principio di derivazione rafforzata, disciplinato dall'art. 83 del T.U.I.R. Si annovera anche l'omologazione dell'Amendments to IFRS 9 Prepayment Features with Negative Compensation (Regolamento UE 22 marzo 2018, n. 2018/498).

RIFERIMENTI ►

- Regolamento UE 22 marzo 2018, n. 498
- Assonime, circolare 6 marzo 2018, n. 8
- Regolamento UE 24 gennaio 2018, n. 19
- Min. Finanze, decreto 10 gennaio 2018
- Amendments to IFRS 9 *Prepayment Features with Negative Compensation*
- Agenzia delle Entrate, Circ. 28 febbraio 2011, n. 7/E
- D.L. 8 giugno 2011, artt. 4, 5
- IFRS 9 - Financial Instruments
- IAS 39 - Financial Instruments: Recognition and Measurement
- D.L. 29 novembre 2008, art. 15, comma 8
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 83, 85, comma 3-bis, 94, 101, 106, 109, commi 1 e 2, 110 comma 1-ter, 112

SOGGETTI INTERESSATI ►

- Società IAS/IFRS adopter

AMBITO OGGETTIVO ►

Il Regolamento analizza le fattispecie relative a:

- Definizione e ambito di applicazione
- Individuazione delle attività immobilizzate e circolanti
- Riclassificazione delle attività finanziarie
- Componenti da valutazione e realizzo degli strumenti valutati al *fair value*
- Strumenti finanziari composti che includono un derivato
- Rilevazione contabile delle operazioni di copertura
- Riduzione di valore rilevata in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura per perdite attese
- Decorrenza delle disposizioni del presente decreto.

Il Regolamento (UE) 2018/498, che omologa l'Amendments to IFRS 9 - *Prepayment Features with Negative Compensation*, riguarda l'ipotesi di pagamenti anticipati con compensazione negativa.

DECORRENZA ►

- Regolamento (UE) 2018/19: a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione dell'IFRS 9 - *Financial Instruments*: 1° gennaio 2018
- Regolamento (UE) 2018/498: a decorrere dal 1° gennaio 2019

NOVITÀ ►

In data 10 gennaio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto di coordinamento tra il principio contabile internazionale IFRS 9 - *Financial Instruments* e le regole di determinazione delle basi imponibili di IRES ed IRAP.

Lo scorso 24 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale con il Regolamento n. 19.

In cosa consiste

Il documento è volto a chiarire i dubbi relativi alle modalità di applicazione delle norme tributarie in materia di IRES ed IRAP per le poste di bilancio disciplinate dal principio contabile internazionale sugli strumenti finanziari.

I suoi effetti decorrono dal 1° gennaio 2018 per essere conforme al **principio di derivazione rafforzata**, previsto dall'art. 83 comma 1, del D.P.R. 917/1986.



SCHEMA DI SINTESI

IFRS 9	<p>Il 24 luglio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il nuovo IFRS 9 - Financial Instruments che sostituisce l'attuale IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement e le relative interpretazioni.</p> <p>In data 29 novembre 2016 la Commissione Europea ha omologato il nuovo principio contabile internazionale mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016.</p>
---------------	---

Anche Assonime è intervenuta sul tema, emanando la Circolare del 6 marzo 2018, n. 8, con la quale fornisce spunti di riflessione sul coordinamento tra la disciplina fiscale e le regole contabili (sia nazionali, sia internazionali).

Commenta i due decreti ministeriali che hanno dato attuazione all'articolo 13-bis, comma 11 del D.L. 244/2016 (Decreti 3 agosto 2017 e 10 gennaio 2018).

Il documento si sofferma in particolare sulla disciplina del novellato comma 4-bis dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2011, applicabile sia alle imprese *IAS/IFRS* adopter sia alle imprese che adottano i nuovi principi contabili nazionali emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Per le imprese *IAS/IFRS* adopter il **principio di derivazione rafforzata** prevede la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, ai sensi dell'art. 83, comma 1 del T.U.I.R.; ciò comporta il riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma.



T.U.I.R., art. 83, comma 1

1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'art. 4, comma 7-ter, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

Pertanto alle imprese che redigono il proprio bilancio secondo i principi contabili nazionali **non si applicano:**

- le **regole di competenza fiscale** di cui all'art. 109, commi 1 e 2 del T.U.I.R. che nell'assunzione di costi e ricavi fanno maggiormente riferimento alle condizioni di determinazione certa ed oggettiva delle componenti reddituali, ed alle risultanze giuridico formali (cioè quelle che scaturiscono dall'acquisizione e dal passaggio della proprietà o da altri diritti reali su beni);
- **ogni altra disposizione di determinazione del reddito** che assume i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non in linea con il criterio in oggetto.

Di conseguenza, per i soggetti a cui si applica il principio di derivazione rafforzata, a livello

SOGGETTI INTERESSATI ►

AMBITO OGGETTIVO ►



SCHEMA DI SINTESI

tributario, l'imputazione temporale dei componenti di reddito avviene con perfetto riferimento alle risultanze del prospetto di Conto economico.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, 28 febbraio 2011, n. 7/E.

I soggetti IAS/IFRS *adopter* che redigono il proprio bilancio secondo i principi contabili internazionali, e che in esso espongono le poste disciplinate dall'IFRS 9 - *Financial Instruments*.

IFRS 9 - Financial Instruments

L'IFRS 9 - *Financial Instruments* disciplina il **trattamento contabile delle attività finanziarie**, e presenta delle **novità** rispetto allo standard previgente, IAS 39 - *Financial Instruments: Recognition and Measurement*, ad esempio in tema di classificazione, che prevedeva quattro portafogli valutativi.

Classificazione delle attività finanziarie	
IAS 39	IFRS 9
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Fair value Through Profit and Loss (FVTPL)</i> - <i>Held to Maturity (HTM)</i> - <i>Loans & Receivables</i> - <i>Available for Sales</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Costo ammortizzato - <i>Fair value Through Profit and Loss (FVTPL)</i> - <i>Fair value Through OCI (FVTOCI)</i>



Attenzione

Ai sensi dello IAS 39 - *Financial Instruments: Recognition and Measurement* le attività finanziarie sono definite in base al fine della loro detenzione mentre l'IFRS 9 - *Financial Instruments* statuisce una **classificazione basata sul criterio di valutazione** sulla base:

- della **natura** dell'attività; e
- del **modello gestionale** adottato dall'impresa.

Con il nuovo standard si assiste ad una riduzione dei portafogli valutativi: viene **eliminata** l'ipotesi di classificazione ***Held to Maturity (HTM)***.

La *ratio* di questo cambiamento si può ricondurre sostanzialmente a:

- difficoltà riscontrate dagli utilizzatori relativamente alla comprensione ed applicazione pratica dei principi;
- una scelta troppo ampia (quattro) di possibili classificazioni;
- un'eccessività rigidità (si veda la casistica degli ***Held to Maturity***);
- una comparabilità assai complessa; e
- l'attendibilità del *fair value* nei casi di mercati in crisi ed inattivi (si veda l'emendamento IAS del 14 ottobre 2008 in tema di riclassificazione).



SCHEMA DI SINTESI

Misurazione delle attività finanziarie			
IAS 39		IFRS 9	
Misurazione	Categoria	Misurazione	Categoria
<i>Loans & Receivables</i>	Costo ammortizzato	Business model <i>HOLD</i>	Costo ammortizzato
<i>Held to Maturity</i>	Costo ammortizzato	Flussi di pagamento: capitale ed interessi	
<i>Available for Sales</i>	<i>Fair value</i> (redditività complessiva)	Business model <i>collect and sell</i>	Costo ammortizzato
Valutate a <i>Fair Value</i>	<i>Fair value Through Profit and Loss</i>	Flussi di pagamento: capitale ed interessi	
		Altri strumenti finanziari	<i>Fair value Through Profit and Loss</i>

 **D.M. 10 gennaio 2018**

Il Decreto è composto da **otto articoli**.

Articolo 1	<i>Definizione e ambito di applicazione</i>
Articolo 2	<i>Individuazione delle attività immobilizzate e circolanti</i>
Articolo 3	<i>Riclassificazione delle attività finanziarie</i>
Articolo 4	<i>Componenti da valutazione e realizzo degli strumenti valutati al fair value rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo</i>
Articolo 5	<i>Strumenti finanziari composti che includono un derivato</i>
Articolo 6	<i>Rilevazione contabile delle operazioni di copertura</i>
Articolo 7	<i>Riduzione di valore rilevata in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura per perdite attese</i>
Articolo 8	<i>Decorrenza delle disposizioni del presente decreto</i>

La *ratio* dell'intervento è quella di chiarire la rilevanza fiscale delle nuove modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari, ma anche le ipotesi di applicazioni del regime transitorio previsto dall'art. 15, comma 8 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Secondo le disposizioni del T.U.I.R. – art. 85, comma 3-bis – le attività finanziarie detenute per la negoziazione (attività di trading) rispecchiano le definizioni contenute nell'Appendice A dello *standard*.

 **Appendice A**

BA.6 Trading generally reflects active and frequent buying and selling, and financial instruments held for trading generally are used with the objective of generating a profit from short-term fluctuations in price or dealer's margin.

BA.7 Financial liabilities held for trading include:

- (a) derivative liabilities that are not accounted for as hedging instruments;*
- (b) obligations to deliver financial assets borrowed by a short seller (ie an entity that sells financial assets it has borrowed and does not yet own);*
- (c) financial liabilities that are incurred with an intention to repurchase them in the near term (eg a quoted debt instrument that the issuer may buy back in the near term depending on changes in its fair value); and*
- (d) financial liabilities that are part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent pattern of short-term profit-taking.*

Al contrario, le attività finanziarie che non sono in linea con quanto sopra esposto sono considerate **immobilizzazioni**.

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.



Attenzione

La distinzione tra **attività** classificate tra le poste del **circolante** e quelle **immobilizzate** è rilevante:

- ai fini del regime della **Participation Exemption** (art. 87, comma 1, lett. b);
- per il **regime fiscale delle valutazioni** (artt. 94, comma 4-bis, 101, comma 2-bis e 110, comma 1-bis) **e dei dividendi** (art. 89, comma 2-bis).

Nell'ipotesi di **riclassificazione di uno strumento finanziario** in una delle sopracitate categorie previste dal novellato standard internazionale, in seguito al cambiamento del proprio modello di business e comportante il passaggio ad un differente regime fiscale, si adottano le disposizioni previste dall'art. 4 del D.L. 8 giugno 2011.

Esso prevede che in caso di riclassificazione da un portafoglio ad un altro – con cambiamento di regime fiscale – l'operazione si debba assimilare alla fattispecie di **un realizzo e di un riacquisto** dello strumento finanziario, con iscrizione nel nuovo portafoglio.

Quest'ultimo valore assume valenza fiscale, mentre la differenza tra il nuovo ed il vecchio valore – fiscalmente riconosciuto – sconta la tassazione prevista dalle norme del portafoglio di provenienza.

Riclassificazione delle attività finanziarie

La riclassificazione delle attività finanziarie disciplinata dal paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9 – Financial Instruments è trattata nell'art. 3 ed è rinviata alle norme contenute nell'art. 4 del Decreto 8 giugno 2011.

La norma disciplina gli effetti che scaturiscono dalla riclassificazione di uno strumento finanziario, in una delle categorie previste dal nuovo standard; quest'ultimo statuisce che la classificazione di un'attività finanziaria avvenga sulla base di un modello di business, predisposto dall'entità ai fini della gestione delle attività finanziarie e delle caratteristiche relative a flussi finanziari contrattuali.

 IFRS 9, par. 4.4

4.4.1 *When, and only when, an entity changes its business model for managing financial assets it shall reclassify all affected financial assets in accordance with paragraphs 4.1.1–4.1.4. See paragraphs 5.6.1–5.6.7, B4.4.1–B4.4.3 and B5.6.1–B5.6.2 for additional guidance on reclassifying financial assets.*

4.4.2 *An entity shall not reclassify any financial liability.*

4.4.3 *The following changes in circumstances are not reclassifications for the purposes of paragraphs 4.4.1–4.4.2:*

(a) *an item that was previously a designated and effective hedging instrument in a cash flow hedge or net investment hedge no longer qualifies as such;*

(b) *an item becomes a designated and effective hedging instrument in a cash flow hedge or net investment hedge; and*

(c) *changes in measurement in accordance with Section 6.7.*



Attenzione

Dal punto di vista tributario, una differente classificazione non comporta effetti finanziari, poiché la rilevanza delle poste di bilancio ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Società e sull'Imposta Regionale sulle Attività Produttive è determinata solo e soltanto sulle regole fiscali vigenti, mentre non è concesso riclassificare gli strumenti finanziari ai soli fini fiscali, prescindendo così dall'esposizione in bilancio.

La relazione illustrativa al Decreto Ministeriale fornisce un esempio di riclassificazione.

 ESEMPIO

Si consideri un titolo obbligazionario classificato inizialmente nella categoria *Fair Value Through Other Comprehensive Income* e dopo collocato nella categoria *Fair Value Through Profit or Loss*: in tale ipotesi i **plusvalori ed i minusvalori latenti**, rilevati medio tempore nelle altre componenti di conto economico ed imputati nella relativa riserva di stato patrimoniale, **partecipano alla formazione dell'Imposta sul Reddito delle Società**, nell'esercizio in cui avviene la riclassificazione.

In sede di **first time adoption** quasi l'intera totalità delle attività finanziarie è riclassificata rispetto alla disciplina dello IAS 39 - *Financial Instruments: Recognition and Measurement*.

Ciò comporta un **passaggio ad un differente regime fiscale** dello strumento e la differenza tra il nuovo valore contabile rilevato e quello precedente concorre alla formazione delle basi imponibili di IRES ed IRAP.

Componenti da valutazione e realizzo di strumenti valutati al *fair value* nelle altre componenti di conto economico

L'art. 4 si compone di soli due commi:

- il **primo** affronta la questione delle variazioni ai fini **IRES**;
- il **secondo** concerne la formazione della base imponibile **IRAP**.

In esso sono contenute delle norme di coordinamento in relazione a quanto disposto dall'art.110 del T.U.I.R., comma 1-ter.

I componenti positivi e negativi rilevati a seguito della valutazione al *fair value*, che sono attribuibili alle variazioni del rischio di credito, assumono valenza ai fini fiscali, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 110 del T.U.I.R.

Si precisa che le suddette variazioni rilevano anche se imputate nelle altre componenti di conto economico complessivo.

Ai fini IRAP gli stessi componenti rilevano per la determinazione del valore della produzione netta, se e soltanto se l'oscillazione del *fair value* – attribuibile a fenomeni diversi dal rischio di credito – transita in voci rilevanti di Conto economico.

Strumenti finanziari composti

L'art. 5 disciplina la fattispecie di uno **strumento finanziario derivato composto**, cioè costituito da due elementi:

- 1) un **contratto primario non derivato**; e
- 2) un **derivato ad esso incorporato**.

In sede di *first time adoption* se gli elementi di cui al punto 1) ed al punto 2) hanno assunto in precedenza autonoma rilevanza fiscale, il valore di iscrizione dello strumento finanziario approvato in data successiva a quella di prima adozione dell'IFRS 9 - *Financial Instruments*, assume la medesima valenza.

Nello specifico la norma in oggetto prevede che la ricomposizione del contratto primario non derivato e di quello incorporato (che hanno assunto un'autonoma rilevanza fiscale nei periodi d'imposta passati) determini il riallineamento obbligatorio tra i valori contabili e fiscali.

Questa situazione è analoga a quella che si verifica quando vi è una riclassificazione degli strumenti finanziari, comportante il passaggio ad un diverso regime fiscale.

Rilevazione contabile delle operazioni di copertura

L'art. 6 si compone di tre commi; al primo comma prevede che nell'ipotesi di **copertura della posizione netta** relativamente a:

- **attività o passività**;
- **flussi finanziari** di attività o passività coperte;

è previsto un regime fiscale differente, gli utili o le perdite prodotti dallo strumento con finalità di copertura, **concorrono alla determinazione della base imponibile** ai sensi dell'art. 112 del T.U.I.R..

Il secondo comma conferma l'applicazione del regime transitorio previsto dall'art. 15, comma 8 del D.L. n. 185 del 2008, agli effetti tributari derivanti dalla nuova qualificazione e classificazione degli strumenti finanziari derivati, già presenti nel bilancio d'esercizio prima dell'adozione dell'IFRS 9 - *Financial Instruments*.

Nell'ipotesi in cui, a causa dei nuovi criteri di classificazione, gli strumenti finanziari derivati siano classificati come di copertura, ad essi si applica il regime transitorio previsto dall'art. 15, comma 8, del D.L. n. 185/2008.

D.L. n. 185/2008, art. 15,
comma 8

8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Da questa norma deriva che se antecedentemente all'entrata in vigore dell'IFRS 9 - *Financial Instruments* uno strumento finanziario derivato era classificato come speculativo, ed attualmente è qualificato di copertura, sotto il profilo fiscale mantiene la qualificazione iniziale.

L'ultimo comma statuisce che i componenti positivi e negativi imputati nelle altre componenti di Conto economico complessivo, a seguito della valutazione al *fair value*, diventano rilevanti ai fini fiscali ai sensi dell'art. 112 del T.U.I.R..

Riduzione di valore di crediti e di attività finanziarie causa fondo copertura perdite

Il Decreto all'art. 7 disciplina le norme di coordinamento per il trattamento fiscale della riduzione di valore dei crediti e di altre attività finanziarie, che derivano dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti.

Si affronta il tema della nuova modalità di *impairment* su crediti ed attività finanziarie, che deve essere posto in essere (a differenza del previgente IAS 39 - *Financial Instruments: Recognition and Measurement*) anche per i crediti *performing*.

L'obiettivo è quello di rilevare le perdite attese lungo l'intera vita del credito per tutti gli strumenti finanziari, che sono stati soggetti ad un incremento del rischio di credito dopo l'iniziale rilevazione iniziale.



SCHEMA DI SINTESI

5.5.1 An entity shall recognise a loss allowance for expected credit losses on a financial asset that is measured in accordance with paragraphs 4.1.2 or 4.1.2A, a lease receivable, a contract asset or a loan commitment and a financial guarantee contract to which the impairment requirements apply in accordance with paragraphs 2.1(g), 4.2.1(c) or 4.2.1(d).

5.5.2 An entity shall apply the impairment requirements for the recognition and measurement of a loss allowance for financial assets that are measured at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A. However, the loss allowance shall be recognised in other comprehensive income and shall not reduce the carrying amount of the financial asset in the statement of financial position.

5.5.3 Subject to paragraphs 5.5.13–5.5.16, at each reporting date, an entity shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition.

Al comma 1, l'art. 7 statuisce che gli effetti della nuova metodologia d'*impairment* sono rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali ai sensi dell'art. 106 del T.U.I.R., in tema di rettifiche su crediti.



Attenzione

Anche gli stanziamenti relativi alle perdite di valore sono equiparati – dal punto di vista fiscale ai fini IRES ed IRAP – alle rettifiche di valore dei crediti e delle obbligazioni.

Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments to IFRS 9)

In data 26 marzo 2018, è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento (UE) 2018/498 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 in tema di IFRS 9 - *Financial Instruments*.

Nello specifico si fa riferimento all'Amendments to IFRS 9 - *Financial Instruments* emesso dallo IASB nel corso del mese di ottobre 2017.



Attenzione

La principale novità riguarda l'introduzione degli elementi di **pagamento anticipato con compensazione negativa**.

Se l'attività finanziaria contiene una clausola contrattuale che potrebbe modificare la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali (ad esempio se l'attività può essere rimborsata prima della scadenza oppure la sua durata può essere estesa), l'entità deve determinare se i flussi finanziari contrattuali, che potrebbero verificarsi nel corso della vita dello strumento dovuti a tale clausola, siano esclusivamente pagamenti di capitale e di interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.

DECORRENZA ►

Le disposizioni del **Regolamento n. 19/2018** si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione, anche parziale dell'IFRS 9 - *Financial Instruments*, il **1° gennaio 2018 o successivamente**.

Per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2018, è concessa all'entità la possibilità di scegliere se applicare anticipatamente solo le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al *fair value* rilevato nell'utile/perdita d'esercizio.

Invece, le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2018/498 devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio il **1° gennaio 2019** o in data successiva.

Nuovi “consulenti del lavoro”: comunicazione solo in via telematica all'Ispettorato

di Maria Benedetto

LAVORO

- NOVITÀ** ►
- Dal 1° marzo 2018 avvocati e commercialisti, che si occupano per conto terzi della gestione del lavoro dipendente, devono inviare esclusivamente in modalità telematica la comunicazione obbligatoria all'Ispettorato del Lavoro.
 - La procedura viene implementata mediante il sistema SPID, attraverso il quale verrà a crearsi una nuova banca dati dei professionisti abilitati (che operano secondo l'art. 1 della Legge professionale n. 12/1979).
- RIFERIMENTI** ►
- Ispettorato Nazionale Lavoro, Nota 23 febbraio 2018, n. 38
 - Ispettorato Nazionale Lavoro, Nota 5 febbraio 2018, n. 32
 - Agenzia delle Entrate, circolare 8 febbraio 2011, n. 28/E
 - Legge 11 gennaio 1979, n. 12
- SOGGETTI OBBLIGATI** ►
- Professionisti iscritti all'albo degli avvocati o a quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili ai quali sono stati affidati, per conto dei datori di lavoro, adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti
- PROCEDURE** ►
- Il modello di comunicazione si compone di una parte relativa ai dati del soggetto autorizzato e di un'altra dove andranno indicati gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista;
 - La comunicazione andrà effettuata prima di compiere qualsiasi atto gestionale e andrà modificata nel caso venga meno o si aggiunga un nuovo ambito provinciale di svolgimento dell'attività delegata.
 - L'accesso al modello è possibile solo ed esclusivamente attraverso il sistema SPID e pertanto si invitano i professionisti a dotarsi di tale sistema di identità digitale
 - I nuovi moduli informatizzati sono reperibili sul portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
 - Ogni comunicazione sarà tracciata con un apposito codice identificativo rinvenibile nella ricevuta di trasmissione. Il professionista ha l'obbligo di indicare la data di inizio (e l'eventuale termine del rapporto) dell'incarico conferito.
- SANZIONI** ►
- Le comunicazioni sono tracciate, le posizioni verificate e l'assenza di comunicazione verrà notificata al consiglio dell'Ordine di competenza; sarà quest'ultimo a decidere quale sanzione disciplinare applicare nei confronti del professionista.
- DECORRENZA** ►
- 1° marzo 2018

NOVITÀ ▶

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 38 del 23 febbraio 2018, fornisce alcune precisazioni riguardo il nuovo obbligo di comunicazione cui sono tenuti tutti gli **avvocati** e i **commercialisti** che svolgono **adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale** (art. 1, comma 1, Legge n. 12/1979), a partire dal **1° marzo 2018**.

**Attenzione**

Si evidenzia che le comunicazioni in oggetto sono obbligatorie **a prescindere** dalla circostanza che il professionista sia effettivamente tenutario del LUL ed in relazione alle **province** ove siano situate le imprese nel cui interesse si opera (nota 15 febbraio 2018, n. 32)

SOGGETTI
OBBLIGATI ▶

Soggetti obbligati a tale nuovo adempimento sono i professionisti iscritti all'Albo dei **Dottori commercialisti ed esperti contabili** e all'Albo degli **Avvocati**; qualora svolgano, per conto delle aziende, adempimenti in materia di lavoro, devono comunicarlo tramite **procedura telematica**.

Professionisti che ricordiamo dovranno operare nel rispetto dell'art. 1 della Legge n. 12/1979 ("Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro") che recita:

Legge n. 12/1979,
art. 1, comma 1



"Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro [...], nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra".

Quindi, quando ad occuparsi degli adempimenti concernenti il lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale dei dipendenti, siano i professionisti autorizzati dalla suddetta legge non iscritti all'albo dei consulenti del lavoro vige l'**obbligo** della **comunicazione** agli ispettorati del lavoro della provincia di riferimento.

**Attenzione**

Tale comunicazione deve essere effettuata anche dai professionisti che hanno **già** ottemperato all'obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare **eventuali controlli** che dovessero essere avviati.

La consulenza del lavoro

I **Consulenti del Lavoro** sono professionisti tecnico-contabili, che offrono le proprie competenze, in prevalenza, a favore delle realtà imprenditoriali medio-piccole, favorendo lo sviluppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane. L'attività del Consulente del lavoro si colloca quindi in posizione centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori.

Dal 1979, anno di riconoscimento dell'Ordine professionale, il volto di questa professione è profondamente mutato: da conoscitore della tecnica retributiva e contributiva aziendale, il Consulente del lavoro si è andato affermando, per formazione culturale e per competenza professionale in materia di contabilità, consulenza fiscale e assistenza contrattuale, identificandosi in una funzione di dirigente esterno della piccola impresa.

Il suo ambito professionale comprende:

- gestione e amministrazione del personale
- fiscale/aziendale.

La consulenza del lavoro non può ridursi ad una mera elaborazione di dati senza l'intervento di un professionista abilitato ma si completa nell'attività di consulenza per l'amministrazione del personale, con particolare riguardo all'attività "professionale" da svolgere in occasione di eventuali accertamenti ispettivi; quindi il "consulente del lavoro" offre consulenza tecnica **in sede di contenzioso** in materia di lavoro.

PROCEDURE ►

Il Modello di comunicazione

Il modello di comunicazione si compone essenzialmente di 2 parti:

**SCHEMA DI SINTESI**

- a) una prima parte dove vanno inseriti i dati relativi **al soggetto autorizzato** (Dati anagrafici, Residenza, Iscrizione all'Albo, Studio);
- b) una seconda parte dove andranno indicati gli **ambiti provinciali** in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista, il quale è tenuto ad indicare la data iniziale e l'eventuale data finale del relativo incarico.

La comunicazione andrà effettuata **prima** del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all'attività delegata e andrà modificata ogniqualvolta venga ad aggiungersi o venga meno un ambito provinciale dove il professionista opera. L'accesso al modello è consentito solo ed esclusivamente attraverso **SPID**; pertanto i professionisti sono invitati fin da subito a dotarsi di tale sistema di **identità digitale** (per le modalità di rilascio delle credenziali SPID si rimanda al seguente indirizzo internet: <https://www.spid.gov.it/riciedi-spid>).

Il professionista può optare per qualsiasi gestore delle identità digitali abilitato a questa funzione. Selezionando uno di questi gestori, è possibile sia consultare le principali informazioni sulla procedura di accreditamento per ottenere le credenziali, sia navigare al sito dedicato a tale scopo per avviare la comunicazione concretamente.

Ogni **comunicazione** sarà **tracciata** con un apposito codice identificativo rinvenibile nella ricevuta di trasmissione.

La comunicazione

I professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'Ordine degli Avvocati, quali soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti (ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 12/1979), saranno tenuti ad effettuare la comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere l'attività di consulenza in materia di lavoro **esclusivamente con modalità telematica**, così come rende noto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (informativa n. 32 del 15 febbraio 2018).

**Attenzione**

Viene dunque **abbandonata** la **modalità cartacea** (invio mediante raccomandata oppure consegna a mano) fino ad oggi prevista, permettendo ai professionisti abilitati di dare seguito all'obbligo della comunicazione in modo più semplice, e agli Uffici dell'Ispettorato del Lavoro di disporre di una **vera e propria banca dati** di tutti i professionisti, commercialisti ed avvocati, che esercitano, in quanto soggetti abilitati dalla normativa, l'attività di consulenza in materia di lavoro.

L'accesso al modello sarà consentito solo ed esclusivamente attraverso **SPID**; pertanto i professionisti dovranno dotarsi sin da subito di tale sistema di identità digitale.

L'Ispettorato del Lavoro precisa che ogni comunicazione avverrà sotto la **responsabilità del professionista** (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e sarà tracciata mediante un apposito **codice identificativo** rinvenibile nella ricevuta di trasmissione. Nell'ipotesi in cui il personale ispettivo dovesse rilevare mancata comunicazione da parte del professionista, provvederà a comunicarlo al Consiglio dell'Ordine per permettere, in tal modo, l'adozione delle relative misure di competenza.

Il professionista, **prima** del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all'attività delegata oppure ogniqualvolta venga ad aggiungersi o venga modificarsi un ambito provinciale di lavoro, dovrà darne opportuna comunicazione sempre in modalità telematica.

SANZIONI ►

Grazie al **nuovo sistema informatizzato** così descritto, il personale effettivo potrà monitorare in maniera più efficiente il rispetto degli obblighi di comunicazione in questione; ciò sarà possibile tramite la creazione di una **nuova banca dati** nella quale saranno raccolte tutte le informazioni sui professionisti che per conto dei propri datori di lavoro si occupano della gestione del personale dipendente.

La **mancata comunicazione** comporta la possibilità che ci sia una segnalazione da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; sarà quest'ultimo a decidere quale **sanzione disciplinare** applicare nei confronti del professionista.

LIBRI

Fringe benefits e Piani di welfare

I Edizione, Ipsoa Editore, 2017, pagg. 560, € 40,00



In questo volume sono esaminati i “Fringe benefits” e i “Piani di welfare” sotto diversi aspetti:

- l’analisi delle fasi di costruzione di un “Piano” (chi, cosa, come);
 - la valutazione della convenienza economica rispetto ad un normale aumento di retribuzione;
 - la disciplina fiscale - diretta e indiretta – di ogni singolo “benefit” maggiormente in uso;
 - la conversione dei premi di produttività.
- Tutti temi sviluppati sia per l’azienda datore di lavoro, sia per il dipendente beneficiario.

Particolare attenzione viene rivolta, per ciascun “benefit”, alla disciplina giuslavoristica e alle implicazioni sulla retribuzione corrente e sugli istituti retributivi differiti.

Infine, viene analizzata anche la problematica della valutazione economica dei “benefits” nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, tema particolarmente delicato e oggetto quasi sempre di forti scontri tra aziende e dipendente, con la proposizione di una metodologia estimativa analitica che trae fondamento e spunto da un’analisi della principale giurisprudenza di merito e di legittimità.

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **shopwki.it**

È possibile inviare i quesiti in redazione al seguente indirizzo:

praticafiscale.ipsoa@wki.it



CEDOLARE SECCA



Contratti locazione breve

In relazione alle novità introdotte con la Manovra correttiva 2017, si chiede di sapere se sia possibile applicare la cedolare secca anche ai contratti di sublocazione breve?

(A.S. Ancona)



La Manovra correttiva 2017, veicolata nel D.L. 24 aprile 2017, n. 50, recante il titolo "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", meglio conosciuta come la Manovra correttiva 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95, del 24 aprile 2017, tra le molte novità di carattere fiscale prevede anche una specie di "riforma" delle c.d. locazioni brevi.

Si ritiene sia possibile applicare le disposizioni in materia di "cedolare secca sugli affitti", già utilizzabili per i redditi fondiari derivanti dalla locazione, anche ai redditi derivanti dai contratti di sublocazione, di concessione in godimento oneroso dell'immobile da parte del comodatario, di locazione che comprende servizi accessori (per esempio, la pulizia, la fornitura di biancheria). In mancanza di una norma specifica, infatti, per questi redditi non sarebbe stato possibile scegliere il regime della cedolare, in quanto riconducibili a redditi per i quali non era previsto l'esercizio dell'opzione.

Pertanto, il locatore che sceglie il regime della cedolare potrà assoggettare il reddito che ricava dalla locazione all'imposta sostitutiva del 21%, invece della tassazione ordinaria che prevede il pagamento dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale.

Federico Gavioli

(Dottore commercialista, revisore legale e pubblicista)

IPER AMMORTAMENTO

Bene sostituito nel primo anno



Si chiede di sapere se quando viene sostituito un bene iper-ammortizzabile, c'è penalizzazione nel primo anno (quello di sostituzione); in sostanza l'impresa deve procedere al ricalcolo dell'agevolazione?

(P.R. Belluno)



I commi da 29 a 36, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2018, di cui alla Legge n. 205/2018, prorogano per l'anno 2018, le c.d. misure di super-ammortamento e di iper-ammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di aumentare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati.

In particolare, il comma 29 proroga, in misura diversa e con alcune eccezioni, il c.d. super-ammortamento, e cioè l'agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi introdotta dalla Legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla Legge di bilancio 2017 (in termini parzialmente coincidenti).

Con riferimento al quesito del gentile lettore durante un recente incontro con la stampa specializzata tenuto i primi giorni del mese di febbraio è stato chiesto un parere all'Agenzia delle entrate su un caso analogo; in particolare è stato chiesto se quando viene sostituito un bene iper-ammortizzabile, c'è penalizzazione nel primo anno (quello di sostituzione); nel caso in esame i tecnici delle Entrate hanno risposto che il comma 35, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2018, prevede "che se l'investimento sostitutivo rispetta le condizioni ivi indicate alle lettere a) e b), non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate. L'impresa, quindi, nell'anno di sostituzione non deve procedere ad alcun ricalcolo dell'agevolazione e il dimezzamento del coefficiente si applica solo sulla quota di ammortamento ordinario relativa al nuovo bene".

Federico Gavioli

(Dottore commercialista, revisore legale e pubblicista)

PERTINENZE
Beneficiario
detrazione bonifico
acquisto box



In relazione al pagamento delle somme per la costruzione del box auto di pertinenza dell'abitazione principale è possibile sapere se il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione o può essere effettuato da altri familiari conviventi?

(M.D. Milano)



Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell'unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box). Tuttavia, come evidenziato dalla guida dell'Agenzia delle entrate dal titolo "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" aggiornata a febbraio 2018, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall'atto di acquisto, la detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente *more uxorio*.

Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell'anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa, a condizione che:

- il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione;
- dal compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.

Federico Gavioli

(Dottore commercialista, revisore legale e pubblicista)

IVA
Installazione caldaia



In caso di contratto di appalto per l'installazione di un impianto della caldaia nell'abitazione di un soggetto privato, si chiede di sapere se si possa applicare l'IVA agevolata su tutto l'importo fatturato oppure occorre procedere al ricalcolo della quota parte agevolata in relazione al c.d. bene significativo installato?

(C.M. Piacenza)



In riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, le cessioni di beni sono assoggettate all'aliquota IVA ridotta se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Va evidenziato, tuttavia, che quando l'appaltatore fornisce beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Infatti, l'art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 488/1999 demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle suddette prestazioni, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. In sostanza, tale limite di valore si ricava sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

Il D.M. 29 dicembre 1999 ha individuato i seguenti beni significativi: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza.

Su questi beni significativi, quindi, l'aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Federico Gavioli

(Dottore commercialista, revisore legale e pubblicista)



*Se posso personalizzarla
in base alle mie aree
d'interesse,*

è La Mia **Biblioteca**

La Mia **Biblioteca** è la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex. Puoi trovare risposte certe grazie all'autorevolezza delle fonti e ad un motore di ricerca intuitivo, semantico e veloce. Puoi consultarla online ovunque, sempre, da qualsiasi dispositivo mobile. Puoi personalizzarla in base alle tue aree di interesse e alle tue esigenze professionali. Puoi integrarla a 360° con le tue banche dati Wolters Kluwer.

è pensata per te,
richiedi subito una prova!

lamiabiblioteca.com



 **Wolters Kluwer**

HO UNA SOLUZIONE PER TUTTO.

One | FISCALE



One FISCALE la nuova soluzione Wolters Kluwer per conoscere, decidere, eccellere.

Oltre 1000 argomenti d'autore relativi alle aree di tuo interesse.
Informazioni utili su ogni argomento, per poter far fronte a qualunque tipo di necessità.
Dall'inquadramento, ai casi, dagli approfondimenti all'operatività fino all'aggiornamento.

Grazie a One FISCALE da oggi non esistono più problemi, solo risposte.

One FISCALE. La rivoluzione è cominciata.